

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI DELL'AUTTORE

- La teoria dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio, Firenze, Barbera, 1875, pagg. 615 (esaurito — sotto stampa la II edizione, Bocca editore).
- Socialismo e criminalità, Torino, Bocca, 1883, pagg. 224 (in preparazione la II edizione).
- L'omicidio-suicidio — Responsabilità giuridica (art. 370 C. P.), Torino, Bocca, IV ediz., 1895, pagg. xxiii-297, con 2 tav. L.
- La sociologia criminale — IV ediz., 1900 — Pubblicata nelle traduzioni: *francese* (Paris, A. Rousseau, éditeur, rue Soufflot, 1893) — *spagnuola* (Madrid, Gongora, 1887) — *inglese* (London, Fisher Unwin, 1895) — *tedesca* (Leipzig, Wigand, 1897).
- Socialismo e scienza positiva (Darwin, Spencer, Marx), Roma, 1894, pagg. 168 (esaurito — sotto stampa la II edizione, Sandron editore, Palermo) — Pubblicato nelle traduzioni: *tedesca* (Leipzig, Wigand, 1895) — *spagnuola* (Madrid, 1895, e Buenos Aires, 1895) — *francese* (Paris, Ghard et Brière, rue Soufflot, 1897) — *serba* (Belgrado, 1897).
- L'omicidio, nell'antropologia criminale — Omicida nato e omicida pazzo — Un vol. di pagg. 739, con **Atlante antropologico-statistico** di pagg. 333, con 30 tav., Torino, Bocca, 1895 L. 30 —
- I delinquenti nell'arte, Genova, Libreria editr. Iigure, Galleria Mazzini, 1896, pagg. 186 — Pubblicato nelle traduzioni: *francese* (Paris, Alcan, 1897) — *spagnuola* (Madrid, Suarez, 1899) L. 2 50
- La justice pénale — Résumé du cours de sociologie criminelle all'*Université Nouvelle* di Bruxelles (F. Larcier édit., 1898, pagg. 87).
- Difese penali e studi di giurisprudenza — Torino, Bocca, 1899, pagg. XIX-469 L. 9 —
- Battaglie parlamentari — Una campagna ostruzionista — Milano, Società editrice lombarda, 1899, pagg. XVI-260 L. 1 50
- La scuola positiva nella giurisprudenza penale — Anno X — Rivista mensile in fasc. di pagg. 64, a L. 12 l'anno — Direzione e Amministrazione presso E. FERRI (Roma, via Montebello, 2).

ENRICO FERRI
Libero docente di diritto e procedura penale all'Università di Roma
Professore di sociologia criminale all'*Université Nouvelle* di Bruxelles
e al *Collège des sciences sociales* di Parigi.

SOCIOLOGIA CRIMINALE

QUARTA EDIZIONE

Con due tavole grafiche.



TORINO

FRATELLI BOCCA EDITORI

LIBRAI DI S. M. IL RE D'ITALIA

MILANO

ROMA

FIRENZE

Corso Vittorio Em., 21.

Via del Corso, 216-217.

(F. Linnachi succ.).

1900

CAV 1235

55 €

Presento ora, come raccolta di nozioni preliminari e introduzione generale allo studio positivo delle scienze criminali, lo svolgimento di quel primo abbozzo delle mie idee, non costrette in un sistema irrevocabilmente prefisso, ma quali si vennero meglio determinando al continuo cimento dei fatti osservati ed allo studio delle sopravvenute pubblicazioni. Molti concetti vi aggiungo, raccolti anche da altri miei lavori successivamente sparsi in alcune riviste, e qualcuno ne tralascio della prima edizione, nato allora dalle prime incertezze per una incompleta emancipazione dai preconcetti metafisici. Ed assistendo così alla naturale evoluzione del mio pensiero scientifico, mi avvicino al momento in cui spero di presentare una definita e meno incompleta sintesi della nuova scienza criminale.

Stiena, febbraio 1884.

ENRICO FERRI.

INDICE

Dedica	Pag. v
Preparazione alla IV edizione	vii
Preparazione alla III edizione	ix
Preparazione alla II edizione	xi

INTRODUZIONE

La scuola criminale positiva	Pag. 1
→ I. 1. La scuola classica criminale, iniziata dal Beccaria	2
→ 2. La scuola classica penitenziaria, iniziata dall'Howard	6
→ 3. L'applicazione del metodo positivo al diritto criminale	9
→ 4. Come nella medicina e nell'economia politica	14
→ 5. Alla <i>diminuzione delle pene</i> si contrappone la <i>diminuzione dei delitti</i> , e allo studio astratto del delitto come <i>ente giuridico</i> si contrappone lo studio positivo del delitto come <i>fenomeno naturale e sociale</i>	22
II. 6. Prime accuse alla scuola positiva	25
7. Gli eclettici	27
8. Espansione scientifica e pratica del nuovo indirizzo	36
III. 9. La Sociologia criminale	61

CAPITOLO PRIMO

I dati dell'antropologia criminale	Pag. 66
I. 10. La storia naturale dell'uomo delinquente ed i suoi dati generali	71
II. 11. Obbiezioni fondamentali ai dati dell'antropologia criminale	80
12. I. Metodo di studio	81
13. II. Presupposti scientifici	90
14. III. Discordanza di dati	102
15. IV. I caratteri criminali anche negli onesti	110
16. V. Indeterminatezza storica e antropologica del delitto. Sua definizione	115
17. VI. Il tipo criminale	143
18. VII. Origine e natura della delinquenza	161
III. 19. La classificazione naturale dei delinquenti	194
20. Precedenti	195
21. Delinquenti abituali e occasionali	199
22. Le cinque categorie fondamentali: delinquenti pazzi, natii, abituali, d'occasione, per passione	218

73. Ragione storica ed esempi del primo principio. Le esagerazioni dell' <i>in dubio pro reo</i> nelle forme di delinquenza atavica. La revisione dei processi. Le grazie ed amnistie. Il risarcimento dei danni. La prescrizione penale	728
74. Proposte della scuola positiva in senso individualista: l'azione penale popolare, la riparazione degli errori giudiziari, le quote minime della delinquenza	742
III. 75. A. - Gli ingranaggi della giustizia penale e i loro caratteri attuali	752
76. L'ufficio proprio del giudizio penale	759
77. La raccolta delle prove (polizia giudiziaria)	763
78. La discussione delle prove (accusa e difesa)	775
79. La decisione delle prove (giudici e giurati). La clinica criminale. Giudici civili e criminali. Intelligenza e indipendenza dei giudici (eletti). L'arbitrio del giudice	777
IV. 80. Il giuri	790
81. Pregi e difetti del giuri come istituto politico	795
82. Pregi e difetti del giuri come istituto giudiziario	798
83. Il giuri secondo i dati della psicologia e della sociologia	813
84. L'abolizione del giuri nel giudizio dei reati comuni e le riforme più urgenti	821
V. 85. B. - La "banca rotta dei sistemi penali classici" e il sistema positivo di difesa sociale repressiva	826
86. Criteri fondamentali del sistema difensivo	834
87. I, Segregazione a tempo indeterminato con revisione periodica delle sentenze	834
88. II, Risarcimento dei danni, come funzione di Stato	847
89. III, Adattamento dei mezzi difensivi alle categorie dei delinquenti, contro l'unità classica della pena	856
90. Caratteri comuni ai vari stabilimenti di segregazione	860
VI. 91. I delinquenti pazzi e i manicomii criminali	864
92. I delinquenti nati, la pena di morte, la deportazione, la segregazione indeterminata	875
93. Il sistema cellulare è una delle aberrazioni del secolo XIX	895
94. Il lavoro all'aperto nelle colonie agricole	901
95. I delinquenti abituali	903
96. I delinquenti d'occasione e l'abuso delle brevi pene carcerarie. La condanna condizionale	903
97. I delinquenti per passione e la loro relativa impunità	917
CONCLUSIONE	
L'avvenire della scienza e della pratica penale	919
Bibliografia	937
Indice degli Autori citati	979
Indice delle Riviste citate	995

INTRODUZIONE

LA SCUOLA CRIMINALE POSITIVA

Da circa venti anni si è determinata in Italia, espandendosi via via per il mondo scientifico, una nuova corrente di idee sui delitti e sui delinquenti, che sarebbe miopia negli avversari e leggerezza nei suoi propugnatori considerare soltanto come l'effetto di velleità o di iniziative, meramente personali.

L'affermarsi ed il progredire di un nuovo indirizzo scientifico è invece, come ogni altro, un fenomeno naturale, determinato da storiche condizioni di tempo e di luogo, che giova anzitutto accennare, perchè in ciò appunto si disciplina e si rafforza la coscienza scientifica del pensatore.

Lo sviluppo grandioso e fecondo della filosofia sperimentale nella seconda metà del nostro secolo, specialmente collo studio biologico e psicologico dell'uomo, considerato come uno dei tanti anelli nella svarziata catena zoologica e collo studio positivo delle società umane, come organismi naturali, aveva già formato un ambiente intellettuale e determinata una corrente generale, di cui i nuovi studi sui fenomeni criminosi non sono che un aspetto particolare.

A queste condizioni generali del pensiero scientifico moderno si aggiunse in Italia il flagrantissimo contrasto fra le dottrine criminali giunte al massimo grado di dottrinarismo metafisico e le proporzioni invece della criminalità, assai gravi sia nel loro confronto cogli altri paesi d'Europa, sia nel loro movimento periodico.

Era naturale quindi il sorgere di una corrente scientifica, che, seguendo il metodo sperimentale, si proponesse, collo studio della patologia sociale nei suoi sintomi criminosi, di togliere quel contrasto fra la teoria dei delitti e delle pene e la realtà dei fatti quotidiani. Di qui la scuola criminale positiva, di cui l'assunto fondamentale consiste nello studiare la genesi naturale del delitto sia nel delinquente sia nell'ambiente in cui questi vive, per adattare alle varie cause i diversi rimedi. Scuola criminale positiva, che ormai costituisce un ramo distinto e rigoglioso della sociologia generale, col nome appunto che, nel 1883, io le diedi di *sociologia criminale*, per comprendervi così i dati sperimentali dell'antropologia, della fisis-psicologia, della psico-patologia e della statistica criminale; come le induzioni scientifiche sulla preservazione (preventiva e repressiva) dal fenomeno della delinquenza.

Di tale corrente scientifica noi possiamo ora, dopo queste considerazioni generali, indicare le ragioni storiche più particolari.

I.

1. La scuola classica criminale, iniziata dal Beccaria. — 2. La scuola classica penitenziaria, iniziata dall'Howard. — 3. L'applicazione del metodo positivo al diritto criminale. — 4. Come nella medicina e nell'economia politica. — 5. Alla diminuzione delle pene si contrappone la diminuzione dei delitti, e allo studio astratto del delitto come *ente giuridico* si contrappone lo studio positivo del delitto come *fenomeno naturale e sociale*.

1. — Nè i Romani, così grandi nel diritto civile, nè i pratici del medioevo avevano saputo elevare il diritto criminale a dignità di sistema filosofico. Fu il Beccaria, che, sebbene guidato più dal sentimento che dal rigore scientifico, diede uno straordinario impulso alla dottrina dei delitti e delle pene e fu seguito da una pleiade di filosofi del diritto.

Il Beccaria aveva riassunto le idee ed i sentimenti, che serpeggiavano tra i filosofi e nella pubblica opinione del suo tempo (1).

(1) Veggasi a questo proposito, il DESJARDINS *Les cahiers des États Généraux en 1789 et la législation criminelle*, Paris 1883 — ove, nella Introduzione, è tratteggiato lo stato dell'opinione pubblica a quel tempo, che reclamava la

Ma delle varie correnti scientifiche, che avrebbero potuto svolgersi dal germe del suo libro immortale, una prevalse sulle altre, in Italia specialmente, che divenne, con tanta meritata gloria, la scuola classica di diritto criminale. Questa scuola aveva ed ha uno scopo pratico: la diminuzione delle pene e l'abolizione di molte fra esse, come nobile e generosa reazione contro l'empirismo feroce del medioevo; ed aveva ed ha un indirizzo teorico: lo studio aprioristico del reato, come ente giuridico astratto.

Qualche altra corrente teorica si è delineata nel nostro secolo, come la scuola correzionalista, propugnata fra gli altri con tanto vigore dal Roeder, sotto l'aspetto dell'emenda morale e dell'emenda giuridica. Ma essa, quantunque raccogliesse intorno a sè in Germania, meno in Italia ed in Francia, ma più in Spagna (1), seguaci ardenti e convinti, e quantunque rappresentasse essa pure una filantropica reazione ai sistemi carcerari del medioevo, che tuttora vivono, più o meno, fra noi; essa, però, non ha potuto avere una lunga vita, come scuola autonoma. Troppo facilmente essa era soggetta alle immediate e continue smentite dei fatti al suo principio cardinale ed essa pure, in sostanza, seguendo sempre il metodo apriorista e con uno spirito di misticismo pietista, non faceva che opporre sillogismi ad altri sillogismi, mentre l'unica condizione di vittoria è di opporre dei fatti, numerosi e coordinati, a delle argomentazioni astratte ed arbitrarie. Quasi organo di sopravvivenza, vige ancora nelle altre scuole criminali, il principio, che la pena deve emendare il delinquente; ma, oltre che questo principio è posto dai più in linea secondaria di diritto, le nuove osservazioni antropologiche, psicologiche, statistiche, hanno dato ad esso l'ultimo colpo, come teoria fondamentale, avendo posto in riforma delle leggi criminali. E vi si parla anche delle ostilità e delle accuse di "sconvolgimento sociale", incontrate allora dai riformatori del diritto criminale: di cui gli oderni rappresentanti e successori, dimenticando di essere i rivoluzionari di cento anni fa, hanno ripetuto contro gli innovatori positivisti, le stesse identiche accuse, che però non arrestarono il cammino delle nuove idee, come quelle non impedirono il trionfo dei principii, che ora sono ortodossi.

(1) GIBER, *Las doctrinas fundamentales reinantes sobre el delito y la pena*, trad. dell'opera di ROEDER, Madrid 1877; RODRIGUEZ Y PONRERO, *Teoria correzional in Rev. gen. de legis.*, Madrid 1887, p. 480 e 575, e specialmente il GIBER, *Resumen de filosofia del derecho*, Madrid 1886-90, pag. 371 e seg.

luce, che, sotto qualunque regime penitenziario, dai congegni più severi ai più sdolcinati, vi sono sempre dei tipi di delinquenti, molto numerosi, pei quali l'emenda è impossibile o estremamente difficile ed instabile, perchè dominati da un'anormale costituzione organica e psichica. A cui si aggiunge, che, risiedendo la genesi del reato non soltanto nell'individuo delinquente, ma anche, e per molta parte, nell'ambiente fisico e sociale che lo circonda, la sola emenda dell'individuo non basta ad impedirgli le ricadute, se prima non si corregge lo stesso ambiente esterno, soprattutto nell'ordinamento sociale. L'obbligo e l'utilità dell'emenda individuale resta, anche per la scuola positiva, quando essa sia possibile, in alcune categorie di delinquenti (d'occasione e per impeto di passione); ma come ragione cardinale di una teoria scientifica, quel principio è ormai morto (1).

Sola, adunque, la scuola classica prevalse in Italia, con talune parziali discrepanze di vedute personali in questo o quel criminalista, ma unica come metodo, e come insieme generale di principi e di conseguenze. E mentre nella vita pratica essa ha già ottenuto in massima parte il suo scopo, con una larghissima, e spesso soverchia, mitigazione legislativa delle pene; nella vita teo-

(1) In questo senso — di applicazione ai delinquenti emendabili — è ammissibile l'importanza, che allo scopo dell'emenda (o meglio, come vedremo, del *riadattamento del delinquente alla vita sociale*) fu data da taluni scrittori, che in massima accettano le induzioni della scuola positiva; RABO VALENTINI, *L'emenda nel fondamento del diritto di punire*, in *Riv. di Giur.*, Trani 1886; ROMIRO, *La scuola criminale positiva e la teoria dell'emenda*, nel *Filangieri*, 1886; BALSERANI, *Novo criterio sociologico della pena*, in *Arch. di psich.*, 1887; ORLA, *Utilità o giustizia? Voti per un indirizzo positivo-correttivo*, Milano 1888; MAERI, *Dimostrazione del sistema di libertà condizionale*, Pisa 1888; PUGLIA, *Emendamento dei delinquenti*, nell'*Anomalo*, 1895, pag. 285.

Ed è anche da riconoscersi col DONATO MONTERO (*Il correttivista spugnuchi e la scuola positiva*, nella mia rivista *La Scuola positiva nella Giurisprudenza penale*, anno IV, 1894, pag. 159) che taluni assunti della scuola correttivista, fra cui notevole la durata non prefissa delle pene, si avvicinavano a parecchie conclusioni della scuola positiva; ma rimangono pur sempre la differenza decisiva di metodo scientifico e l'obbligo della necessaria emenda dell'ambiente sociale come cause del tramonto della scuola correttivista, che pure ha sempre un aspetto seducente e per ciò manda di tanto in tanto qualche bagliore, come per es. nel SOROTTA, *La question pénale au point de vue éthique*, nella *Revue intern. de sociologie*, juillet 1897.

rica essa ha dato al mondo scientifico, dopo tanti altri capolavori dei criminalisti italiani, il *Programma* insuperato del Carrara; nel quale appunto, dal principio posto *a priori*, che " il reato è un ente giuridico, un'infrazione e non un'azione ", sono dedotte, col solo magistero di una meravigliosa potenza logica, tutte le principali conseguenze giuridiche astratte, di cui quel principio era suscettibile (1).

Col Carrara e coi più illustri moderni rappresentanti della scuola classica si riassume e splendidamente si chiude il glorioso ciclo scientifico iniziato dal Beccaria; come n'è prova, fra le altre, la evidente scarsità di produzione scientifica nel diritto criminale, in Italia ed anche fuori, secondo i principii ed i metodi della scuola classica. Ed il fatto stesso, che i criminalisti cominciano ora a rivolgersi verso la procedura penale, finora molto trascurata, assume lo stesso significato, di un esaurimento del diritto criminale classico, se si pensa che tuttavia nella parte speciale di questo vi sarebbe pur molto ed anzi, in certe parti, quasi tutto da fare o da compiere. Ma gli è appunto, che volendo rimanere nello stesso ordine di idee della scuola classica, ai nuovi cultori di questa scienza non resterebbe, come notava lo stesso Carrara (2), che un compito altrettanto modesto quanto sterile: il compito cioè di commentare i classici trattati, perdendo, come pur molti fanno, il tempo migliore nella vuota discussione delle formule scolastiche o nella infelice ruminazione delle tradizionali teorie (3).

(1) Il CARRARA (*Programma*, parte gen., VI ediz., 1886, Prefaz., I, 21-23) così infatti spiega il suo metodo: " Tutta la immensa tela di regole (proibitive e punitive) deve risalire ad una *verità fondamentale*. Trattavasi di trovare la formula esprimente questo principio ed a quella connettere, da quella dedurre i singoli precetti. Una formula doveva contenere in sé il germe di tutte le verità... Io credei di aver trovata questa *formula sacramentale* e parvemi da quella tutte, ad una ad una, *emanassero* le grandi verità del diritto penale. La medesima espressi dicendo " il delitto non è un *ente di fatto*, ma un *ente giuridico* ". Con siffatta proposizione mi parve si schiudessero le porte alla spontanea evoluzione di tutto il diritto criminale *per virtù di un ordine logico e interpretabile* ".

(2) CARRARA, *Opuscoli di Diritto criminale*, vol. V, pag. 39.

(3) Nella mia prolusione, all'Università di Pisa (gennaio 1890), *Da Cesare Beccaria a Francesco Carrara* (nell'*Archivio giuridico*, vol. XLIV, fasc. 6), ho più minutamente accennate le prove di questa compiuta ed esaurita evoluzione scientifica e missione storica della scuola classica criminale.

Eppure vi è un fatto doloroso, che, fuori delle scuole, reclama l'indagine scientifica ed i provvedimenti sociali: il fatto, rivelato dalle statistiche criminali, che la delinquenza segna un continuo aumento, e le pene finora applicate, mentre non valgono a difendere la società degli onesti, corrompono anche di più quella dei disonesti.

E vi è, fuori delle scuole, un altro fatto che quotidianamente si impone; e cioè, che mentre nei trattati e nei codici (che quasi sempre non sono che trattati dottrinali a forma di articoli) si perde il tempo nelle più astratte disquisizioni giuridiche sul reato, nei tribunali invece e nelle corti d'assise tutto questo bagaglio di sillogismi scolastici resta quasi sempre inutile ingombro. E giudici e difensori e accusatori sentono invece la mancanza e la necessità di quegli studi positivi di antropologia, di psicologia su delitti e delinquenti, che soli possono dare qualche luce feconda nelle applicazioni della pratica giustizia penale (1).

2. — Se dal campo teorico dei delitti passiamo a quello pratico delle pene, noi riscontriamo, come dissi altrove (2), un'evidente analogia nella storia della classica scuola penitenziaria. Questa sembra in realtà men prossima all'esaurimento, solo perchè essa richiedendo, oltre le sole e facili costruzioni sillogistiche dei trattati e dei codici, anche le costose costruzioni architettoniche dei carceri, ha avuto applicazioni molto più ristrette, massime nei grandi stati d'Europa, e non ha quindi rivelato ancora nella sua pienezza tutto il falso delle sue esagerazioni. Ma è inevitabile che il ciclo storico già compiuto dalla scuola teorica criminale si compia anche, collo stesso risultato, dalla scuola pratica penitenziaria.

Pochi anni dopo la magnanima iniziativa del Beccaria in Italia, in Inghilterra il virtuoso John Howard determinava un movimento parallelo colla sola eloquente descrizione dello stato miserando di corruzione materiale e morale, in cui brulicavano i condannati, per le diverse prigioni d'Europa da lui visitate, e coll'entusiastica descrizione dei primi saggi di isolamento cellulare, inaugurati dall'abate

(1) Vedasi, per le applicazioni quotidiane delle verità positive all'amministrazione della giustizia penale, il mio volume di *Difese penali e studi di Giurisprudenza*, Torino, Bocca, 1899.

(2) FERRI, *Lavoro e celle dei condannati*, Roma 1886.

Franci in Firenze (1667) e da papa Clemente XII in Roma (carcere di S. Michele, 1703), imitati dall'Imperatrice Maria Teresa colla casa di correzione con 140 celle, a Milano (1759), e poi dal visconte Alain XIV colla prigione cellulare di Gand (1775). Trasportato e sviluppato in America, donde poi ritornava all'Europa, questo movimento diveniva la scuola penitenziaria, cristallizzata ormai, così per la disciplina nella triade formulistica dell'*isolamento*, del *lavoro*, dell'*istruzione* (soprattutto religiosa), come per l'architettura nel sistema che Bentham, escogitandolo e presentandolo al Parlamento inglese e poi all'Assemblea francese, chiamava "panottico", dalla disposizione a raggera, onde l'occhio di un sorvegliante, posto nel centro, può invigilare tutto il pericoloso alveare umano.

Era nell'aria alla fine del secolo scorso, lo spirito riformatore: perchè è nella stessa epoca, che a Bologna il Valsalva, in Savoia il Daquin, in Toscana il Chiarugi contemporaneamente al Pinel in Francia ed al Tuke in Inghilterra, iniziavano la grande riforma moderna nel trattamento dei pazzi. Questi, avvinti dapprima in ceppi e catene, anche per le idee filosofiche che allora facevano della pazzia una colpa individuale come del delitto, furono da allora in poi curati, nella massima parte dei casi, colla dolcezza e colla relativa libertà, alla quale si è pure unita, in questi ultimi tempi, l'igiene del lavoro (1).

Era dunque, anche per i pazzi, una corrente umanitaria di riforme, divenuta essa pure la scuola moderna di psichiatria, vivificata però, già da parecchi anni, col metodo sperimentale (2).

Ma, ritornando ai delitti ed alle pene, furono identici nelle due classiche scuole il punto di partenza, l'indirizzo ed il punto di arrivo.

Nel campo dei principi giuridici, la scuola iniziata dal Beccaria, e, nel campo delle norme disciplinari per le pene detentive, la scuola iniziata dall'Howard nascevano entrambe come generosa reazione contro le brutture legislative ed amministrative, che dal medioevo si erano strascicate fino ai preludi della rivoluzione francese. Proteste

(1) ALVISEI, *L'antico ospedale dei pazzi*, Bologna 1881; LERDSSORF, *Trattato delle malattie mentali*, Torino 1878, 20, 22, 24; FOVILLE, *Introduction au Droit Turc*, *Le corps et l'esprit*, Paris 1886, XIX.

(2) LOMBARDO, *Le nuove conquiste della psichiatria*, Torino 1888; БРАНЧИ, *Гигиенные основы психиатрии*, Palermo 1889.

comuni contro lo stato delle leggi e delle carceri di quei tempi furono accolte dall'unanime assenso e portate dall'onda del sentimento umanitario fino anche alle esagerazioni, seguendo vie parallele. I seguaci di Beccaria, studiando il delitto in sé e per sé come astratta forma giuridica, divelta dal mondo reale, che ne accoglie le profonde radici, ebbero come meta, ormai raggiunta, la diminuzione generale delle pene nei Codici e l'abolizione di molte fra esse, incompatibili oramai col senso morale dei popoli moderni. I contrinuatori di Howard, studiando il carcere in sé e per sé, isolato dal mondo, onde proviene il condannato ed in cui restano gli offesi da lui, ebbero come meta, essa pure raggiunta, il miglioramento della vita nel carcere.

Gli uni, concentrando la loro attenzione sul delitto già avvenuto e sui modi più miti di reprimerlo, dimenticarono di studiare ed efficacemente promuovere la prevenzione del delitto non ancora spuntato, elidendone, attenuandone o devianandone le cause naturali; e lasciarono all'arbitrio miope e tardo delle autorità amministrative il regime preventivo, da essi anzi dichiarato totalmente estraneo al compito della vera scienza criminale, come il medico che dichiarasse estranee all'arte sua le norme igieniche, lasciando alla cura dei semplicitisti o dei flebotomi. Così gli altri, concentrando il foco del loro sentimento filantropico sugli stabilimenti penitenziari e sui loro forzati inquilini, che pur meritano molte sollecitudini, distolsero l'attenzione loro e del pubblico dalle tante altre forme di miseria materiale e morale, che colpiscono falangi ben più numerose di disgraziati onesti e ben più degne della nostra commiserazione e delle cure fraterne.

Ripeto: tutto ciò che vi ha di nobile e di generoso nell'iniziativa e nell'attività della scuola penitenziaria sta nella reazione contro il medioevo, che, condannando i delinquenti ad una vita bestiale, li rendeva peggiori di quel che non fossero e quindi ancor più pericolosi, appena liberati dal carcere.

E certo, se non da spingere più in là le conseguenze di questo indirizzo, rimane da curarne per la parte veramente utile e feconda un'applicazione più generale; poichè, nel nostro paese ed altrove, accanto a certi luoghi redenti dall'attuazione dei sistemi penitenziari permangono centri d'infezione e, ignominioso a dirsi, per la detenzione preventiva di chi deve sempre considerarsi innocente più che per l'espiazione delle vere condanne penali; come, in un

organismo dissolventesi, qua e là l'intero sfacelo si rivela per chiazze purulente.

Ma dopo questo, noi crediamo si debba rimediare d'ora innanzi alle troppe dimenticanze della scuola penitenziaria, che, guidata e spinta fuori dalle aspirazioni del sentimento, che di certo hanno ali più potenti del freddo raziocinio, non si è temprata, massime nelle sue pratiche applicazioni, alla considerazione equilibrata di altri elementi della vita sociale, che pure coesistono alle necessità dell'espiazione penale.

Hanno dimenticato i seguaci di Howard che, troppo e troppo esclusivamente preoccupandosi della sorte dei malfattori, dopo commesso il delitto, la loro attenzione e la sollecitudine della pubblica filantropia si sono allontanate da una catterva ben più numerosa d'infelici che stentano la vita intorno a noi miseramente, e che hanno la superiorità morale sui delinquenti, di essere e di rimanere onesti.

L'attenzione dei legislatori e dei filantropi si rivolse troppo finora sopra individui, che per effetto di degenerata organizzazione organica e psichica e di corrotto ambiente sociale hanno reagito contro le condizioni esterne con un'attività disonesta, criminosa; mentre lo stesso ambiente, la stessa mancanza di istruzione e di educazione morale, la stessa miseria, pur premendo sopra tanti milioni di uomini, non li ha indotti mai all'omicidio od al furto; ma tutte le tentazioni e le sofferenze, spezzandosi contro la tempra adamantina di un forte senso morale, tutt'al più ne hanno provocata la dolorosa protesta del suicidio.

E tempo quindi che questo sentimento umanitario del nostro secolo, sviatosi finora, in gran parte, nelle cure soverchie ai delinquenti e perfino nella protezione isterica degli animali, ritrovi la grande strada maestra, per la quale la presente società potrà compiere la sua missione, e si volga ad alleviare, nè colla monastica elemosina medievale, nè colla violenta negazione delle leggi di evoluzione sociale, tutte le altre e più frequenti forme di miseria, che di tanto ottenebrano il fulgore della nostra civiltà.

3. — Ed ecco allora, da pochi anni, determinarsi nella scienza criminale un nuovo movimento, iniziato nella parte antropologica dal Lombroso ed affermato subito dopo nella parte sociologico-giuridica da una persona, che non importa nominare, con un libro

che, nel 1878, tra i difetti di un'opera giovanile, affermava "l'intendimento di applicare il metodo positivo alla scienza del giure criminale"; e svolgeva dappoi soprattutto il lato sociologico delle nuove ricerche, dando al nuovo indirizzo il nome appunto di sociologia criminale.

E contemporaneamente a loro il Garofalo studiò e svolse in prevalenza le induzioni più tecnicamente giuridiche della nuova scuola.

È legge psicologica umana, che ogni innovazione, in qualsiasi ordine di fatti, abbia a destare la diffidenza di chi assiste ai primi tentativi di essa. E questo sentimento di conservazione non solo è legittimo, ma è necessario per la selezione delle idee; purchè non trascenda però all'estrema illusione di impedire ogni altra aspirazione progressiva, che alla sua volta è legittima ed altrettanto necessaria al bene della società; la vita della quale è appunto la risultante di queste due tendenze, opposte tra loro ma concordi nell'ultimo fine. Così Spencer diceva che ogni progresso avvenuto è un ostacolo ai progressi avvenire; perchè ognuno, che abbia dedicato la sua vita ad ottenere una qualche riforma, un qualunque avanzamento, naturalmente soggiace, e soltanto poche menti privilegiate possono sottrarsi all'illusione che quello sia il termine ultimo de' miglioramenti umani, e credendo di aver toccato, esso, il *non plus ultra*, rivoluzionario ieri, diviene oggi conservatore. E così, appunto, a quella persona, che affermava la necessità di rinnovare il diritto criminale, piovvero le accuse di " nihilismo scientifico ", di " mania innovatrice ", di " sconvolgimenti morali e sociali " ecc.

Ma quella persona, che, trovandosi per i suoi studi nel campo giuridico, altro non faceva se non raccogliere e coordinare le idee, sparse già nelle altre scienze naturali e psicologiche, ed esprimere una tendenza, già maturata da un lungo periodo di incubazione e già viva nella coscienza comune di un dissenso fra molte astrazioni giuristiche ed i fatti palpanti delle Corti d'Assise e dei Tribunali; quella persona proseguiva il suo studio e, riconoscendo appunto in quelle opposizioni un fenomeno psicologico naturale e quindi inevitabile, lasciava che le idee seguissero spontaneamente la loro evoluzione.

E l'idea propugnata nel campo antropologico dal Lombroso e nel campo sociologico-giuridico da codesta persona ha seguito un rapi-

distissimo movimento di espansione ed ha trovato, in Italia e fuori, fra giuristi e naturalisti e sociologi, una falange sempre più numerosa e conorde di seguaci, che le diede dritto ormai di affermarsi come una nuova scuola scientifica; la quale, malgrado talune diversità di vedute particolari, inevitabili nella osservazione de' fenomeni naturali e perciò comuni a tutte le scienze positive, ha però un comune metodo e indirizzo ed un comune patrimonio di idee e di aspirazioni. E questo non per merito speciale dei primi iniziatori, ma unicamente perchè quella tendenza non aspettava altro per sbocciare ed espandersi che un'aperta affermazione; poichè essa era ed è già nell'aria che respiriamo, era ed è l'espressione ultima di un disagio ormai evidente fra molte teorie criminali e la giustizia pratica.

L'impotenza delle pene a rattenere i delitti malgrado lo sperpero di energie umane e finanziarie da esse provocato; l'aumento continuo delle recidive; il contrasto pericoloso e talvolta assurdo fra i dati psichiatrici e le teorie mistiche sull'imputabilità morale dell'uomo; l'esagerazione o l'arresto di sviluppo delle forme procedurali; l'innesto inorganico di istituzioni straniere sul vecchio tronco della nostra procedura; tutto questo, ed altro ancora, reclamava e reclama nella coscienza comune un rimedio scientifico e legislativo.

Ebbene, questa è la ragione della nuova corrente di diritto criminale; che, si noti bene, non si presenta già per abbattere d'un colpo tutto quanto si è fatto finora nella scienza e nella pratica, ma si presenta invece come uno svolgimento ulteriore di questa stessa scienza criminale, e nella funzione suprema della giustizia penale intende portare quel rinnovamento che la renderà veramente *umana*, nel senso più elevato e più preciso, ad un tempo, di questa parola.

Prima di tutto, però, bisogna togliere l'idea incompleta, espressa da qualche giurista eclettico e, sui primordii, anche dallo stesso Lombroso (1), che questa nuova scuola altro non sia che un parziale connubio, una simpatica alleanza fra diritto penale ed antro-

(1) Lombroso, *Ueber den Ursprung, das Wesen und die Bestrebungen der neuen anthropologisch-kriminalistischen Schule in Italien*, nella *Zeitsch. f. die ges. Strafrw.*, 1881, I, 1.

poloogia criminale. No: essa è qualche cosa di più ed ha una portata, scientifica e pratica, assai più grande: essa è l'applicazione del metodo sperimentale allo studio dei delitti e delle pene e quindi, come tale, mentre porta nel recinto del tecnicismo giuridico astratto l'alito delle nuove osservazioni fatte non solo dall'antropologia criminale, ma dalla statistica, dalla psicologia, dalla sociologia, rappresenta veramente una nuova fase nell'evoluzione della scienza criminale (1).

In Italia il metodo positivo è cosa ormai vecchia; poiché nacque, col rinascimento, per opera di Galileo e degli altri che gli fanno corona. Soltanto accadde, che l'applicazione di questo metodo, mentre si era fatta con poco scalpore nelle diverse scienze fisiche e naturali, desta invece molta diffidenza quando si trasporta nel campo morale e sociale; mentre è evidente che, se codesto metodo è stato così fecondo in alcune scienze, non vi è ragione perchè non debba esserlo in tutte le altre. Tutte le scienze hanno una identica sostanza ed un identico scopo: lo studio della natura e la scoperta delle sue leggi a beneficio dell'umanità.

E ciò è tanto vero, che mentre col metodo aprioristico, tradizionale, la filosofia non seguiva, come dice Spencer, che un processo di continui suicidii, perchè ogni filosofo abbatteva i sistemi precedenti, innalzandone uno proprio, destinato a sua volta ad essere abbattuto dai successivi; col metodo sperimentale invece, le scoperte fatte e verificate una volta, lo sono per sempre e stanno incommutabili quanto i fatti, da cui furono ricavate. E mentre nella filosofia metafisica si osservò troppo spesso una diametrale opposizione di sistemi incompatibili, perchè partoriti dalla sola fantasia logica del pensatore; nella filosofia positiva invece non vi sono

(1) V. in questo senso il FIORETTI, *Le ultime pubblicazioni dei capiscuola della dottrina positivista*, in *Rass. critica*, Napoli 1885, V. 2; IDEM, nella *Polemica in difesa della scuola criminale positiva di Lombroso*, Ferrai, Garavato, FIORETTI, Bologna 1886, 215 e segg.

Nella Conclusione, dopo avere esposto le principali induzioni sulla sociologia criminale, mi occuperò più specialmente dell'opinione di Puglia, Liszt, Garraud ed altri, per i quali la sociologia criminale dovrebbe rimanere distinta dal diritto criminale in senso tecnico, costituendone la scienza ausiliaria o complementare, anzichè essere questo un capitolo di quella, cioè il capitolo giuridico della sociologia criminale.

che parziali differenze di interpretazioni personali, rimanendo unica la base comune, come unico è il fatto osservato.

Ma è un'altra legge psicologica questa, che l'uomo si preoccupa delle scienze tanto più quanto esse sono o sembrano più vicine ai suoi sentimenti ed ai suoi interessi personali.

E perciò quando Galileo propugnò l'uso del metodo positivo nelle scienze fisiche, ben pochi protestarono o n'ebbero diffidenza, tranne quelli che vedevano in certe scoperte un'opposizione alle loro credenze o pregiudizi accademici ed ai loro interessi di casta. Ma, in sostanza, finchè quel metodo si tenne alle scienze lontane dall'uomo, astronomia, fisica, chimica, geologia, botanica, ecc., le opposizioni non furono grandi.

Ma pochi anni fa venne Claudio Bernard e volle applicare quel metodo alla fisiologia umana, abbatendo le vecchie fantasie metafisiche del vitalismo ed altro. Anche allora il campo fu levato a rumore, ma tuttavia ritornò presto il silenzio, perchè la fisiologia si credeva ancora lontana dalla parte morale dell'uomo.

Strepitosa invece fu la battaglia, quando Comte in Francia, Spencer in Inghilterra, Ardigò in Italia, Wundt in Germania vollero estendere il metodo positivo allo studio morale e psicologico dell'uomo. I sentimenti abituarli ed ereditati, le credenze religiose si crederono per primi minacciati da questo tentativo e insorsero potenti, mentre fortunatamente senso comune, religione e scienza si svolgono in sfere diverse. Soltanto più si estende il dominio della scienza e più si restringe quello del grossolano senso comune e della religione; perchè, nell'individuo come nell'umanità, intelligenza e sentimento hanno, per regola, un andamento inverso, od almeno lo sviluppo prevalente dell'intelligenza, se non diminuisce affatto il sentimento, lo domina e lo trasforma. Talchè se si volesse fare una specie di graduazione psicologica dell'uomo, si potrebbe dire, che prima vi è l'osservazione comune e disagregata dei fenomeni naturali ed è il meno elevato grado; dov'essa non giunge, arriva la scienza, che altro non è se non una osservazione coordinata e sistematica de' fatti; e dove non giunge la scienza a spiegarne i problemi ultimi della vita, ivi giunge la fede, colla intuizione vaga dell'ignoto.

Ma anche la psicologia ormai è diventata scienza positiva ed il mondo vi si accomoda perfettamente, e le nuove generazioni si succedono a svolgerne sempre meglio la nuova vita.

Quando poi venne chi voleva applicare lo stesso metodo positivo alle scienze sociali, e specialmente alle due più vicine alla vita quotidiana generale, la economia politica e il diritto penale, allora crebbero a dismisura i sospetti e le opposizioni, vedendo in ciò la sola pretesa minaccia di uno sconvolgimento economico e giuridico della società; perchè gli interessi, creati in pericolo, non lasciano scorgere serenamente il cammino generale delle idee ed i suoi benefici effetti.

4. — Ma quale ragione vi sarebbe per negare alle scienze sociali e giuridiche quell'estensione del metodo positivo, che già rese così grandi servizi in ogni altra disciplina? Evidentemente nessuna, per chi si elevi a queste alte e serene vedute sull'evoluzione scientifica dei nostri tempi.

Infatti s'incontrano ad ogni passo gli esempi di questo continuo espandersi, nei nostri tempi, del metodo positivo (di osservazione e sperimento) ad ogni ramo dello scibile umano.

Anche fuori della scienza, noi assistiamo appunto ad un nuovo movimento dell'arte moderna, pel quale, in nome sempre del metodo d'osservazione, ai tipi fantastici del romanticismo e dell'accademia si sostituisce lo studio del vero e del vivo; e si compie così una evoluzione progressiva, che ben a ragione accorda la vita dell'arte col ritmo generale del pensiero moderno (1).

Ma, per rimanere nel campo scientifico, vi sono altri esempi che rafforzano le nostre opinioni, coll'autorità incontestabile dell'esperienza.

Si sa che fino al principio del nostro secolo ed anche più tardi, la medicina pratica aveva seguito sempre un metodo, quasi direi, metafisico ed astratto. In medicina si faceva esclusivamente della nosologia, e cioè si studiavano e si descrivevano e si curavano i morbi, le malattie, come entità astratte ed in modo astratto. Il medico, al letto dell'ammalato, ne metteva in linea affatto secondaria la persona e si curava soltanto di scoprire qual morbo ne travagliasse la compagine: convintosi che, per esempio, era la febbre, la flogosi, la pleurite od altro, egli prescriveva dall'ammalato e ricorrendo alle sue cognizioni nosologiche, combatteva la febbre, la flogosi, la pleurite in sè e per sè, come enti astratti. Fosse di temperamento sanguigno o linfatico o nervoso, l'individuo

(1) Ferrari, *I delinquenti nell'arte*, Genova, 1896.

ammalato; avesse o no precedenti ereditarii o personali di denutrizione o di abuso della vita; fosse questa o quella la causa esterna od interna del disordine organico, non importava: la pleurite era la pleurite e bisognava combatterla così.

Ma poi nella medicina si è determinato un nuovo movimento, nel senso di applicare anche ad essa il metodo di osservazione dei fatti e si venne allora a studiare anzitutto la persona viva dell'ammalato, i suoi precedenti, il genere di vita, le manifestazioni organiche e coi nuovi mezzi, appunto sperimentali, della ascoltazione, della percussione, della termometria, dell'esame delle urine, ecc. ecc., si venne a bandire dalla scienza e dalla pratica l'antico indirizzo astratto, si lasciarono in disparte i morbi, e invece di curare le malattie si curarono gli *ammalati*. E la stessa malattia ora può essere curata con mezzi diversi, quando diverse siano le condizioni dell'ambiente e dell'individuo.

È noto che il Bufalini, in via speculativa, ed il Concato, i Tommasi, ecc., dietro l'esempio dei medici tedeschi, furono gli antesignani in Italia di questo metodo positivo, ormai seguito da tutti; come il Lombroso fu tra i primi ad importare, pure dalla Germania, il metodo sperimentale nella psichiatria. Anche in questa, dapprima si combattevano i morbi in sè, come enti astratti, la mania, la melanconia, la demenza, ecc.; ma poi, malgrado le opposizioni e le irrisioni, sempre inevitabili nei primi momenti, si capì che bisognava curare i pazzi e non la pazzia, studiandoli con tutti i mezzi di osservazione, in cui consiste appunto l'armamentario della psichiatria moderna.

Orbene, chi non vede quanta analogia corre tra questo fecondo ed utilissimo movimento delle scienze mediche e quello che la nuova scuola rappresenta nel diritto criminale, che dovrebbe essere appunto una patologia ed una clinica sociale? Anche questo finora è consistito nello studio dei reati, come enti astratti: il criminologista finora ha studiato il furto, l'omicidio, il falso, in sè e per sè, come "enti giuridici", come astrazioni, e col solo sussidio della logica astratta, e dei proprii sentimenti di uomo onesto, che si crederono, mentre non sono, eguali a quelli dei delinquenti, ha stabilito che il rimedio dei reati è la pena e ha stabilito, con un calcolo di cui parecchi fra i più sagaci criminalisti dichiararono la impossibilità scientifica, a ciascun reato una pena predeterminata, come alle antiche forme nosologiche erano predeterminati dosi-

metricamente i singoli rimedi. L'uomo, che commette il reato, per il criminalista classico, è in linea affatto secondaria, come una volta l'ammalato era per il medico: e non è che un soggetto di applicazione delle formule teoriche, astrattamente escogitate — un manichino semovente sulle cui spalle si incolla dal giudice il numero di un articolo di legge penale e *numero* diventa nell'esecuzione della sentenza!

Certo, il criminalista, come il medico delle antiche scuole, ha pur dovuto occuparsi del delinquente, come dell'ammalato, per alcune condizioni personali troppo evidenti per essere trascurate, secondo cui si disse modificata la imputabilità morale dell'uomo. Ma quanto al resto, alle altre condizioni organiche e psichiche del delinquente, non comprese in quelle poche circostanze appariscenti e tassativamente enumerate (minore età, sordomutismo, sonno, pazzia, ubriachezza, impeto d'affetti), quanto alle influenze ereditarie e famigliari, alle condizioni dell'ambiente fisico e sociale, che costituiscono pur tuttavia i precedenti indissolubili dalla persona del delinquente e quindi dalle sue azioni, il criminalista rimase del tutto estraneo. Egli curava i *delitti* e non i *delinquenti*, precisamente come i medici di una volta.

Ora, io non dico che tutto questo studio del reato in sé, come ente giuridico, sia stato inutile, come non dico che la medicina non si sia, essa pure, giovata, anche dopo, degli studi nosologici precedenti; ma dico che questo studio astratto del delitto, divolto dalla persona del delinquente, più non basta e si spiega quindi nella scienza criminale il perchè di quella evoluzione, per la quale si vuole, sì, studiare il reato in sé, ma studiando prima il delinquente, che lo commette, con tutti quei mezzi di studio, che offre appunto il metodo positivo (1).

(1) Ciò serve di risposta a quei critici nostri, che ricorrendo al comodo sistema di falsare le idee degli avversari, per averne facile ma inconcludente vittoria, addebitano alla nuova scuola di voler *sostituire* lo studio del delinquente a quello del delitto. Mentre noi diciamo, che prima di studiare il delitto come fatto giuridico bisogna studiarlo come fenomeno naturale e sociale e quindi bisogna *prima* studiare la persona che commette il reato e l'ambiente in cui lo commette, per poi studiare giuridicamente il delitto commesso, non come ente astratto e per sé stante, ma come indice del carattere organico e psichico del suo autore. E cioè, come il medico positivista studia la malattia nell'ammalato, così il sociologo criminalista deve *studiare il delitto nel delinquente*. V. FERRI, *Uno spiritista del diritto penale*, in *Arch. di psich.*, VIII, 1 e 2.

Infatti se si chiedesse ora al criminalista, quale, secondo la sua scienza, sia la causa per cui, ad esempio, ogni anno in Italia tre o quattro mila persone commettono omicidii, mentre in altri paesi, che hanno anche una popolazione maggiore, se ne commette costantemente un numero molto minore? — e quale sia la ragione per cui non avviene mai, per esempio, che in un anno non si commetta nessun omicidio oppure se ne commettano invece quattrocento mila? — e quali, secondo la sua scienza, possono essere i rimedi atti a diminuire od almeno ad impedire che aumenti quel numero di omicidii? — se si facessero, dicevo, queste domande ad un criminalista classico, egli non saprebbe dare alcuna risposta, perchè finora la sua scienza non si è nemmeno posta questi problemi o vi ha dato una risposta indiretta, altrettanto facile quanto poco scientifica. Si ammise cioè, come postulato implicito, che il commettere o non commettere reati e il commetterli in un modo od in un altro, e con una frequenza o con un'altra, dipenda dalla libera volontà degli uomini. E si atroffizzò, per tal modo, ogni altro studio sulle cause naturali di quel fenomeno sociale.

Il criminalista classico saprà dire invece, benissimo, quando è che un delitto è tentato o mancato o consumato, qualificato o scusato e via dicendo, e queste nozioni ci saranno anche utili in seguito; ma frattanto egli non saprà rispondere a quei più urgenti problemi, pei quali tuttavia la società moderna reclama una soluzione pratica ed efficace.

E se si rispondesse, che la scienza criminale ha dato pei reati il rimedio delle pene, noi osserveremmo, a nostra volta, che queste, più o meno, ma in tutti i sistemi carcerari, ormai si sono mostrate così inferiori allo scopo prefisso ed all'utile sperato, che realmente cresce anche qui l'urgenza di provvedere a quella che pure un criminalista classico, l'Holtzendorff, chiamò "la bancarrota dell'odierno sistema penale". E non poteva essere altrimenti, dato il metodo aprioristico, pel quale la pena discende come conseguenza di un sillogisma astratto, e non come studio positivo dei fatti. Il criminalista finora si è chiuso nella sua coscienza di uomo onesto, e di lì ha giudicato e regolato il mondo dei delinquenti, partendo dall'idea che questi fossero tutti uomini come lui. Ed egli allora ha posto un principio *a priori*: l'uomo tende al bene di sua natura, e se fa il male lo fa o per ignoranza o per malvagità e libera deliberazione della sua volontà. E di qui ha dedotta la con-

seguenza logica, che bisognava opporre a questa inclinazione malvagia della volontà un ostacolo psicologico, che, presentandosi coi caratteri del dolore, servisse a rattenere il male intenzionato, e presentandosi coi caratteri della sanzione legale, servisse a "riaffermare il diritto violato dal delitto".

Il ragionamento era formalisticamente logico; ma non rispondeva ai fatti, perchè questi, osservati nelle carceri, nei manicomi, dovunque, ci dicono invece che vi sono molti uomini ai quali non ripugna affatto ciò che gli onesti chiamano male o delitto, per i quali il furto non è che un mestiere, che ha i suoi pericoli (la carcere) come ogni altra professione: l'omicidio non è un delitto ma l'esercizio di un diritto od al più un'azione indifferente. E queste dichiarazioni le abbiamo udite noi nelle carceri da condannati, che avrebbero avuto tutto l'interesse di mostrarsi pentiti, mentre proclamavano, che ritornati liberi, avrebbero rubato ancora, ed avrebbero ucciso o il testimone d'accusa o la vittima salvata, ecc. ecc. Certo non tutti i delinquenti sono così; ma ad ogni modo sta il fatto che uomini, non pazzi nel senso clinico della parola, pensano e sentono in un modo, che è adunque l'opposto di quello premesso dai criminalisti, i quali, naturalmente, pensano e sentono da uomini onesti e non dubitano che si possa pensare e sentire altrimenti.

E quegli stessi delinquenti vi dicono, che per essi la pena non è che un inconveniente di mestiere, come il cadere dal tetto per il muratore, lo scoppio del gas per il minatore; e vi dicono che poi molti reati li commettono a mano salva, "la fanno franca"; o vi dicono che alla fine poi, quando vengono scoperti (e lo vengono raramente, perchè il 30% dei delinquenti restano ignoti, più il 30% di impuniti), due mesi, un anno, cinque anni di carcere non sono poi gran male, perchè, come dice la canzone del carcerato,

" Qua sol trovi i fratelli e qua gli amici,
Denari, ben mangiare e allegra pace;
Fuori sei sempre in mezzo ai tuoi nemici;
Se non puoi lavorar muori di fame " (1).

(1) Ломброзо, *L'uomo delinquente*, V ediz., Torino 1897, I, 574.

E poichè qualche critico ha detto che i positivisti non hanno da ripetere che questa canzonetta carceraria, ecco, fra i tanti, qualche altro documento. Il Vroocq riporta i versi dei forzati francesi, che partivano nel 1836 per la

Il fatto cioè non conferma l'impressione che il criminalista onesto ha della carcere, ch'egli crede un dolore ed un'infamia, mentre per molti delinquenti essa finora non è che ricettacolo di camorristi o mezzo di vivere a spese dello Stato.

deportazione: " Joyeux nous quittons nos foyers — Et que l'écho répète le chœur des prisonniers — *Adieu! nous bravons vos fers et vos lois* ". V. Lombroso, *ibidem*.

CHERSTON, *Revelations of Prison Life* (in MAUDSLEY, *La responsabilità nelle malattie mentali*, Milano 1875, pag. 26), dice: " Le tristi realtà che io ebbi a contemplare, mi costringono a confessare che nove decimi dei malfattori ordinari non hanno nè il desiderio nè l'intenzione di rinunciare al loro genere di vita ". Il ladro recidivo William Roe diceva al giudice, che in carcere " si dipingono con vivaci tinte i vantaggi che talvolta derivano al ladro fortunato " (*Rev. Carr.*, V, 140).

Il prefetto di polizia Gassever (*Mémoires*, 1840, vol. IV) riporta questa confessione del ladro Leblanc: " Se io non fossi ladro per vocazione, lo sarei per calcolo. Io ho confrontato tutto il male e il bene delle altre professioni ed ho trovato che è ancora la migliore... So bene che noi possiamo finire in prigione, ma su 18,000 ladri, che sono a Parigi, non ce n'è un decimo in prigione; dunque noi godiamo 9 anni di libertà contro uno di prigione. Ebbene qual è l'operato che non ha una stagione senza lavoro?... Infine, se siamo arrestati, finiamo per vivere a spese degli altri: ci vestono, ci mantengono, ci scaldano e tutto alle spalle di quelli che abbiamo derubato! Dirò più ancora: durante la nostra detenzione in galera o in prigione, noi ci perfezioniamo e ci prepariamo nuovi mezzi di successo ".

E dai *Palinnesi del carcere* del Lombroso, fra le lodi al carcere trascrivio queste due, scritte da detenuti in margine ai libri di lettura: " Per me ringrazio Dio: sono più beato di S. Pietro. Qui nella cella sono servito da laocchè. Che cuccagna! Si sta meglio qui che in campagna! " — " Vittorio, arrestato per furto, di cui sono innocente. Addio, amici. Fatemi il piacere, per carità, non fuggite da queste carceri, qui si mangia, si beve, si dorme e non c'è bisogno di lavorare " (*Arch. di psich.*, 1888, IX, 345).

Infine, notando pure che nel gergo dei delinquenti italiani la prigione è chiamata " casanza " e " piccolo Milan ", dirò che tra i 699 detenuti da me studiati, di fronte a soli 8 che dichiararono di trovare la prigione dolorosa e incomboda (fra cui 5 accennarono al disagio morale), ben 51 invece dichiararono, che la prigione per essi non era dolorosa e per parecchi nemmeno incomboda e per alcuni anzi piacevole. Un omicida mi diceva: " Faccio conto di essere a casa mia "; un ladro: " Ah, io mi trovo bene, sto pacifico, senza pensieri " e un altro omicida: " Non sono mai stato così bene come in carcere; non ho mai dormito così tranquillo " (FERRI, *L'omicidio*, Torino 1895, pag. 443).

Alle quali dichiarazioni fa riscontro e conferma l'osservazione del THOMSON (*Psychology of Criminals*, pag. 26) che dice dei detenuti inglesi: " Questi omicidi li ho visti dormire così profondamente e tranquillamente, come gli onesti contadini e il più innocente uomo, nella quiete della sua casa ". E nel Do-

E come nella medicina pratica, quando le esperienze hanno dimostrato, che un certo farmaco creduto efficace contro una data malattia non lo è, si cambia e si cercano altri rimedi: così nella scienza, che regola la suprema funzione della preservazione sociale dal delitto, trovato che le pene, usate finora, non servono allo scopo, si devono cambiare, ricercando altri rimedi, diversi non per sola apparenza formale o pel nome, ma meno illusori, meno stupidi, meno dispendiosi e ad ogni modo più umani, così pel condannato come per la società che colpisce. Giacchè finora si è avverato questo, che il delinquente, dopo aver commesso un reato, quando lo scoprono (che è ben lungi dall'accadere sempre), va in prigione e il più spesso, non lavorando, impone ai contribuenti un nuovo aggravio, per mantenerlo nell'ozio, che viceversa lo renderebbe stupido o ammalato e, ad ogni modo, ancor meno adatto alla vita sociale.

Ma questi rimedi nuovi e più efficaci, non potendosi escogitare per via di astrazioni e di sillogismi, bisogna appunto chiederli alle ricerche positive e cioè al nuovo indirizzo, per il quale soltanto la scienza criminale è divenuta una vera scienza sociale e positiva (1).

E vi è un altro esempio eloquentissimo, più vicino ancora alle scienze giuridiche, che riconferma anticipatamente l'opportunità e l'utilità delle applicazioni nostre: l'esempio dell'economia politica.

Si può dire che Adamo Smith sta all'economia politica come Cesare Beccaria sta al diritto criminale. Essi iniziarono due grandi e gloriose correnti scientifiche, che avevano comune lo spirito di una nobile reazione contro l'empirismo del medio evo, innalzando ambedue la bandiera dell'individualismo, o sotto forma di libera concorrenza o sotto forma di diritti umani contro la tirannide dello

STOLIEWSKI, *La maison des morts*, sono continue le prove di questo fatto anche tra i forzati della Siberia.

E così, KRABELLA, *Naturgeschichte des Verbrechers*, Stuttgart 1893, pag. 228, cita i versi del poeta simbolista e decadente Paolo Verlaine, che della prigione da lui sofferta per reati contro il buon costume, diceva:

« C'était la liberté (la seule) sans ses charges,
« C'était la dignité dans la sécurité! »

(1) Dico una volta per tutte, che noi chiamiamo *positiva* la nostra scuola, non perchè essa segua un sistema filosofico — più o meno Comtiano — ma soltanto per il metodo (di osservazione e sperimento) che intendiamo applicare.

V. SCHINZ, *Le positivisme est une méthode et non un système*, nella *Revue philos.*, gennaio, 1899, pag. 63.

Stato nel campo criminale. Ambedue queste scuole classiche hanno portato grandi benefici alla società, ma ambedue hanno chiuso oramai il loro splendido ciclo, perchè hanno già toccata, e forse oltrepassata, la loro meta.

Adamo Smith, o meglio la sua scuola, usano il metodo aprioristico e studiano i fenomeni economici, come enti astratti, eguali in tutti i tempi e in tutti i luoghi — il consumo, la produzione, la distribuzione delle ricchezze — e dettano leggi ch'essi dicono universali, assolute, immutabili. Essi partono da un grande principio: *Puono cerca sempre il suo benessere*, e da questo traggono, per via di deduzioni logiche, le più lontane conseguenze, le leggi generali. Ma da parecchi anni, prima in Germania e poi altrove, si è determinato un movimento eterodosso nella scienza economica, che ha dato origine alla scuola realista o storica o positiva dell'economia politica, di cui sono famosi rappresentanti anche quelli che il deputato prussiano Oppenheim chiamò *socialisti della cattedra* e che il Cusumano, una ventina d'anni fa, divulgava così entusiasticamente in Italia. E questa nuova evoluzione oramai si è diffusa dovunque, come ricordano il Laveley ed altri (1), completandosi poi nelle dottrine socialiste, che Marx, anche prima, aveva delineate con rigore e potenza di metodo positivo.

Orbene, chi non vede che questo indirizzo positivo della scienza economica, pel quale vuolsi proclamare la necessità di osservare i fatti economici, non in astratto, ma come avvengono in realtà, in quelle condizioni di tempi e di luoghi, e quindi si deducono leggi storiche, che valgono per questo paese, in questo periodo di tempo e non per altri paesi o per altre epoche — indirizzo che

(1) LAVERGNE, *Le socialisme contemporain*, IV édit., Paris 1888; ЛАВРЕНКО, *Economia dei popoli e degli Stati*, vol. I, Milano 1879; РАЕ, *Il socialismo contemporaneo*, trad. Барролин, II ediz., Firenze 1895, cap. XI.

Il rimpovero metodologico che il Дуркгейм (*Les règles de la méthode sociologique*, Paris 1895, pag. 31) rivolge all'economia politica di avere per contenuto e oggetto di studio non delle realtà positive, ma delle "pure concezioni della mente" — è esatto in riguardo alla scuola classica dell'economia politica. Ma il socialismo scientifico — così come di fronte alla scuola classica criminale ha fatto la scuola positiva — ha realmente applicata la regola metodologica che il Дуркгейм estende, con ragione, a tutta la sociologia: cioè, che bisogna "considerare i fatti sociali come delle cose", vale a dire nella loro oggettività relativa al tempo e al luogo.

conduce per logica inesorabilità al socialismo positivo e scientifico, che è trasformismo economico — chi non vede, dicevo, che questo indirizzo è del tutto analogo a quello che la scuola positiva propugna ed ha già cominciato ad applicare nelle scienze criminali e penali? (1).

E chi non vede allora, che, riunito così il fatto del nuovo indirizzo nella criminologia agli altri fatti analoghi nell'arte e nella scienza, si ha una riprova eloquentissima della sua opportunità storica ed utilità pratica? E, d'altra parte poi, tutto ciò non fa che riconfermare un concetto ormai stabilito nella storia umana, e cioè che nessun fenomeno è miracoloso od arbitrario, ma tutto ciò che avviene doveva avvenire, perchè altro non è se non l'effetto naturale di cause determinanti. Ond'è che, se, nella scienza criminale, ai nostri giorni si è manifestato e si allarga sempre più questo movimento progressivo, troppo miope sarebbe chi vedesse in ciò piuttosto una velleità personale di questo o di quell'individuo, anzichè la manifestazione necessaria ed inevitabile di una data condizione storica della scienza come riflesso della vita sociale.

5. — Avevo dunque ragione di affermare, che la nostra scuola non è un parziale connubio, più o meno organico, una simpatica

(1) Sulla necessità inevitabile per la sociologia di giungere alla sua conclusione logica nel socialismo e sull'accordo fondamentale di questo socialismo, quale fu iniziato da Marx, col movimento evolucionistico del pensiero moderno, quale fu disciplinato da Darwin e da Spencer, vedasi il mio *Socialismo e scienza positiva*, II edizione, Palermo, Sandron, 1899.

E così la mia relazione *Sociologie et socialisme* al I Congresso intern. di sociologia a Parigi (1894), negli *Annales de l'Institut intern. de Sociologie*, Paris 1895, I, pag. 157, nella quale concluderò colla previsione, che sollevò molto scandalo, più o meno apparente o sincero, tra i sociologi neutri ed inconcludenti o di carriera, ma che si verifica ogni giorno di più: La sociologia sarà socialista o non sarà.

Previsione, che era stata preceduta dall'altra mia (in *Socialismo e criminalità*, 1883) sulla necessità pel socialismo empirico di temprarsi alla disciplina delle dottrine sociologiche: ciò che si verifica appunto coll'indirizzo scientifico dato al socialismo da Marx e Engels.

Vedasi su questo accordo della scienza e della vita nella dottrina socialista il mio discorso inaugurale all'*Université nouvelle* di Bruxelles: *La science et la vie au XIX siècle* (in *Devenir social*, nov. 1897, e *Critica sociale*, I e 16 nov. 1897).

alleanza, più o meno transitoria, del diritto penale colle scienze antropologiche e sociologiche, ma è invece una delle tante e feconde applicazioni del metodo positivo allo studio dei fatti sociali, e, come tale, essa è uno sviluppo ulteriore della scuola classica, iniziata dal Beccaria.

Infatti, mentre abbiamo veduto che questa si propose ed ottenne nell'ordine pratico la *diminuzione delle pene*, e nell'ordine teorico lo *studio astratto del reato*, come ente giuridico, la nuova scuola invece si propone pur essa due fecondi ideali. Nel campo pratico essa si propone come scopo la *diminuzione dei delitti*, che sempre e troppo aumentano o non diminuiscono; e nel campo teorico, appunto per raggiungere questo scopo pratico, si propone lo *studio concreto del reato*, non come astrazione giuridica, ma come azione umana, come fatto naturale e sociale, e quindi si prefigge lo studio non solo del delitto in sé, come rapporto giuridico, ma anche e prima di chi commette questo delitto; lo studio cioè dell'uomo delinquente.

E poichè dalla medicina sappiamo, che per trovare i rimedi di una malattia bisogna prima cercarne e scoprirne le cause: così la scienza criminale, nella nuova parte che ora comincia a svolgersi in essa, indaga le cause naturali di quel fenomeno di patologia sociale, che chiamasi delitto, e si pone così sulla via di scoprirne efficaci rimedi, che valgano, non già a sopprimerlo, perchè in natura vi sono delle anomalie che si possono mitigare ma non forse distruggere, bensì a rattennero e ad impedirne lo straripamento.

Non solo; ma come abbiamo visto che la scuola classica sorgeva in nome dell'individualismo, per rivendicarne i diritti esageratamente soffocati dallo Stato nel medio evo (1); così la scuola positiva cerca ora di porre un limite alla prevalenza, talvolta soverchia, di questo individualismo, e tende a ristabilire l'equilibrio fra l'elemento sociale e l'elemento individuale. E questo carattere della nuova scuola nel diritto criminale è comune a tutte le altre scienze

(1) POUILLON, *L'evoluzione storica e scientifica del diritto e della procedura penale*, Messina 1882; WORMS, *Les théories modernes de la criminalité*, Paris 1894; PAINS, *Causerie sur les doctrines nouvelles de droit pénal*, Bruxelles 1896; MARCUSE, *Strafrecht und sociale Aeusere*, nel *Centralblatt f. Nervenkell. u. Psychiatrie*, August 1897; CAIGNANT DE MAILLY, *L'évolution de l'idée criminaliste au XIX siècle*, Paris 1898 (estr. dalla *Réforme sociale*).

giuridiche e sociali, tra cui sopra tutte l'economia politica; nella quale, anche quando non manchi il coraggio intellettuale di giungere alla conclusione socialista, è però sempre spiccatissima la tendenza scientifica di temperare un esagerato e metafisico individualismo con una proporzione più adeguata dell'elemento sociale (1). E ciò è del tutto consentaneo alla gran legge d'azione e di reazione, che domina il mondo fisico come il mondo morale: per essa una forza spinta troppo oltre in una data direzione provoca alla fine una reazione in senso opposto, la quale, a sua volta, giunge sempre ad eccedere il limite giusto; e solo dopo questo movimento estremo in direzioni opposte, si fa luogo naturalmente alla corrente media e decisiva per ciascun momento storico, a cui servirà di punto d'appoggio per altri incessanti e successivi ritmi di azione e di reazione.

D'onde deriva subito la conseguenza, che nell'ordine teorico noi accettiamo di buon grado e riconosciamo quanto si è fatto finora dalle scuole classiche nello studio giuridico del reato, riserbandoci naturalmente l'imprescrittibile diritto di modificare quelle idee, che i progressi delle scienze naturali hanno mostrate non conformi alla realtà dei fatti. E riconosciamo così, che, senza il lavoro glorioso dei nostri predecessori, noi non potremmo proseguire; come è voluto dalla legge universale di evoluzione, per la quale, come diceva Leibnitz, il presente è figlio del passato, ma è padre dell'avvenire (2).

(1) Boccardo, *Gli eretici in economia politica e la loro missione nella Sociologia* (nella *Rivista di filosofia scientifica*, diretta da E. Monserati, 1, 6), il quale però, rimasto fermo, cioè indietro, nel movimento progressivo del mondo scientifico e sociale contemporaneo, ha pubblicato recentemente un volume non solo contro il socialismo marxista, ma anche contro "l'eresia", del socialismo di Stato. Boccardo, *Socialismo sistematico e socialisti incoscienti*, Roma 1896.

(2) Per debito di giustizia e per mostrare come le idee della scuola positiva fossero già, non solo oscuramente nella coscienza comune, ma anche espresse chiaramente da qualche pensatore e non aspettassero, per svilupparsi ed imporsi, che le condizioni favorevoli dell'ambiente scientifico e sociale, quale ho dianzi accennate, riferirò alcune osservazioni del Gall (*Sur les fonctions du cerveau*, Paris 1825), che sono di una preveggenza meravigliosa. — "I delitti non si commettono da se stessi: non possono quindi essere considerati come enti astratti. I delitti sono prodotti di individui agenti; essi ricevono dunque il loro carattere dalla natura e dalla condizione di questi individui. Ed essi non potrebbero essere apprezzati che secondo la natura e la condizione di questi

II.

6. Prime accuse alla scuola positiva. — 7. Gli eclettici. — 8. Espansione scientifica e pratica del nuovo indirizzo.

6. — Tali essendo l'origine e gli intendimenti della scuola positiva nel diritto criminale e penale, non si saprebbero spiegare, all'infuori dei soliti pregiudizii e di quella comune ripugnanza ad ogni innovazione, che il Lombroso chiamava "misonismo", le accuse onde fu fatto segno, da teorici e da pratici, il sorgere di questo indirizzo scientifico.

Noi fummo accusati di intendere al "nihilismo", completo del diritto penale, solo perchè avevamo detto che questa scienza, com'è ora, in gran parte non poggia sopra basi positive e che quindi, come dall'astrologia si era svolta l'astronomia, dall'alchimia la chimica, dalla demonologia la psichiatria e via dicendo, così ci auguravamo che dall'odierna penologia, praticamente illusoria, avesse a nascere una disciplina più positiva e socialmente più utile. E non s'accorgevano i nostri accusatori, che questo appunto era il significato della nuova scuola, la quale perciò veniva a rinverdire e vivificare, col cimento degli studi sperimentali, la parte vera e perenne del diritto criminale, compensando con questo grande beneficio la perdita di quei rami e di quelle frondi che la metafisica aveva disseccati. E legge, che tutto in natura proceda per graduali progressi; e così la scienza criminale, come ogni altro or-

stessi individui", (1, 358). — "I delitti sono stati considerati in loro stessi, senza riguardo a colui che ne era l'autore. Per cambiare la volontà dei malfattori si è creduto che bastasse *infiggere loro delle pene*", (1, 389). — "Lo scopo della legislazione dev'essere, per quanto lo permette la natura dell'uomo, di prevenire i delitti, di *correggere* i malfattori e di mettere la società al sicuro da quelli che sono incorreggibili", (1, 389).

Da un secolo ad oggi non si è fatto un passo solo, per questa via feconda intraveduta dal Gall (e, nel campo sociologico, già intuita da Romagnosi e da Carlo Cattaneo), ma ora soltanto messa in piena luce scientifica e pratica dalla sociologia criminale!

della scuola classica, appunto come ultima reazione ufficiale contro l'imminente trionfo della scuola positiva, ha poi, sebbene malamente perchè in modo frammentario ed inconsequente, di questa scuola positiva subita l'influenza. Infatti, come notava il Garofalo, "la istituzione (per quanto incompleta) dei manicomii criminali, l'abolizione (almeno nelle parole della legge) del principio di irresponsabilità per forza irresistibile interna, la istituzione delle colonie agricole penitenziarie, primo passo verso altri provvedimenti di eliminazione, e il dichiarare oggetto della pena non il reato, astrazione di vecchie teorie, bensì l'uomo che delinque, sono effetti di quella corrente di idee che ha suscitato la scuola positiva" (1). Ed il Manfredi aggiungeva, alla Cassazione di Firenze, che l'aver lasciato da parte, almeno a parole, il criterio del libero arbitrio per tenersi al concetto eclettico della "volontarietà", degli atti, è un altro effetto delle teorie positive (2). Le quali, come ho documentato altrove, non solo influirono nella Compilazione del Codice penale italiano, a confessione dello stesso ministro proponente, ma ricevono nella pratica giurisprudenza applicazioni e riconoscimenti sempre più evidenti (3).

Ma nelle legislazioni penali più recenti, le conclusioni e proposte della scuola criminale positiva hanno trovato, presso i popoli più progressivi, ben altre attuazioni notevolissime, preludio di applicazioni anche più complete e sistematiche.

Senza parlare della sospensione di condanna per i minori delinquenti occasionali — di cui avrò ad occuparmi nel capitolo IV — basterà ricordare qui il Codice penale brasiliano (progetto 1891 e 1896), che per influenza specialmente del positivista Vieira de Araujo (4) ha adottato parecchie proposte della nuova scuola (dolo criminoso, manicomii criminali, risarcimento del danno, esclusione di quel-

(1) GAROFALO, *Dell'amministrazione della giustizia nei circondario di Napoli durante l'anno 1888*, Napoli, 1889, pag. 33.

(2) MANFREDI, *Discorso alla Cassaz. di Firenze*, 1889, pag. 7-8.

(3) V. i miei studi di giurisprudenza nel volume *Difese penali e studi di giurisprudenza*, Torino, Bocca, 1899, pag. 361, 371, 412, 423.

(4) VIEIRA DE ARAUJO, *Il nuovo prog. di C. P. brasiliano*, nella *Scuola Positiva*, 1893, pag. 1050; Idem, *Codice Penal commentado*, Rio Janeiro, vol. I, 1897 — vol. II, 1898; VIAZZI, *La scuola positiva e la nuova legislaç. pen. brasiliana*, nell'*Arch. di psich.*, 1898, pag. 50.

l'isolamento cellulare diurno, che il Vieira De Araujo, ripetendo la mia frase, dichiarò "un'aberrazione del secolo XIX". E così il progetto di Codice penale unico per la Svizzera (1892), che mentre fu preparato da un'inchiesta "sui delinquenti incorreggibili" (1) ha dato l'ossequio più aperto alla teorica positivista del dolo criminoso in riguardo ai motivi determinanti, di cui pure parlò più innanzi, stabilendo, che il giudice nel misurare la pena "dovrà sempre tener conto dei motivi, degli antecedenti e della condizione personale del delinquente"; e come ha accolto, in parte le nostre proposte circa il risarcimento alle vittime dei delitti e la segregazione a tempo indeterminato dei recidivi più pericolosi (2).

E più recentemente un progetto di legge dell'ex ministro belga Lefevre e il progetto di Codice penale per la Norvegia, come già una legge dell'Illinois del 1897, hanno adottato la proposta della scuola positiva, che, come vedremo al cap. IV, costituisce una vera rivoluzione nell'amministrazione della giustizia penale, colla segregazione a tempo indeterminato dei criminali, da cui l'indennizzo del danno recato non sia preservazione sufficiente per la gravità del fatto e soprattutto per le condizioni personali del suo autore (3).

Finalmente bisogna ricordare che la riforma carceraria compiutasi nel 1897 in Inghilterra — a cominciare dalla nomina a ispettore generale delle carceri del Griffiths, che nel Congresso di Antropologia criminale a Ginevra (agosto 1896) dichiarò apertamente di essere d'accordo nelle principali conclusioni della scuola criminale positiva e specialmente nell'opposizione di questa al sistema cellulare (4) — è stata tutta ispirata a quei criteri positivi, che sono già proprii del pensiero anglo-sassone, come ve-

(1) FERRI, *Un'inchiesta svizzera sui delinquenti incorreggibili*, nella *Scuola positiva*, sett. 1893, pag. 838.

(2) FERRI, *Il progetto di C. P. Svizzero*, nella *Scuola positiva*, agosto 1893.

(3) URBVE, *Les sentences indéterminées dans le projet de C. P. norvégien*, nella *Revue pénale suisse*, 1898, pag. 71; FLOKJAN, *La scuola positiva nel prog. di C. P. norvegese*, nella *Scuola positiva*, 1898, pag. 157; ORTIZ, *Les sentences indéterminées et la législation belge*, Bruxelles 1898, pag. 9.

(4) MORRISON, *La scuola positiva nelle riforme penali inglesi*, nella *Scuola positiva*, 1894, pag. 1072; JESSIE W. MARRO, *La crisi carceraria in Inghilterra*, ibidem, 1897, p. 316; ГАЛЕРГЕНС, *Le traitement pratique de la récidive*, negli *Actes du Congrès intern. d'anthr. crim.*, Genève 1897, pag. 340 e 364.

dremo anche a proposito della teoria sulla responsabilità, e che perciò si trovano naturalmente in accordo colle indagini dell'antropologia e sociologia criminale.

Ma anche all'infuori delle formole legislative, le dottrine della sociologia criminale trovarono sostenitori nel Silvea al Parlamento spagnolo (1) nel deputato d'Azavedo e nel senatore Senna in quello portoghese (2), nel Roussel e De Mortillet a Parigi, nel Lejeune al Parlamento Belga, nel Moleschott in Senato (3) e nel Ferri alla Camera dei deputati in Italia (4), dove già il De Renzi, colle sue eccellenti relazioni sul bilancio dell'interno, aveva da alcuni anni dimostrata grande simpatia per la nuova scuola e per i suoi pratici intendimenti (5).

Vale a dire, che — nelle pubblicazioni come nei congressi, nelle società scientifiche come nelle associazioni private, nella pratica giudiziaria come nelle discussioni parlamentari, negli istituti amministrativi come nelle riforme legislative — la nuova scuola criminale si è andata via via sempre più espandendo, imponendosi alla pubblica attenzione, acquistando nuovi propugnatori. Tanto che essa ha già una storia per la quale si sono pubblicati degli interi volumi di documenti e di indicazioni bibliografiche (6). E ciò, perchè essa, con tutto il rigoglio della sua vitalità scientifica e pratica, ha portato e porta aria ossigenata e luce ravvivante nelle scuole e nelle istituzioni finora isolate dal mondo reale e chiuse nella cerchia ormai sterilita delle astrazioni sillogistiche e del dottrinarismo me-

(1) SILVEA, *Le jury criminel en Espagne* (Ext. des discours au Sénat espagnol), Montpellier 1884 e *Bull. Soc. Paris*, Paris 1886, pag. 453.

(2) D'AZEVEDO, *Discurso parlamentar negli Estudos penitenciarios*, Lisboa 1888, pag. 83; SENNA, *Discurso in Arch. di psich.*, IX, 449.

(3) MOLESCHOTT, *Sul codice penale*, Roma 1888, e *Arch. di psich.*, IX, 634.

(4) FERRI, *Sul nuovo codice penale*, Discorsi Parlamentari, Napoli 1889, e negli *Appunti al nuovo codice penale* di LOMBROSO, BENIGNI, GAROFALO, PORTO, BOSSI, ecc., Torino 1889, II ediz.

(5) DE RENZI, *Relazioni sul bilancio del Ministero dell'Interno dal 1880 e specialmente in quella del giugno 1884*.

(6) WÜRREBER, *La scuola antropologica positiva di diritto penale in Italia* (in russo), vol. I, 1887 — vol. II, 1893; DORADO MONTENO, *L'antropologia criminal en Italia*, Madrid 1890, I vol. di pag. 177; FRASSATI, *La nuova scuola di diritto penale in Italia ed all'estero*, Torino 1891, I vol. di pag. 477; DE QUINOS, *Las nuevas teorías de la criminalidad*, Madrid 1898, I vol. di pag. 357.

tafisico, le quali (come riconobbe lo stesso Mancini nel suo ultimo discorso sul Codice Penale) "avevano finora supposto che il delinquente stesse dentro una campana di vetro e le influenze fisiche e le esterne che lo circondavano poco lo riguardassero". Sicchè egli stesso, il grande classico, riconosceva "i servizi che questa scuola penale ha reso le può rendere". (1) *La scuola criminale, senza impazienze le senza timori, che anche la coscienza comune, illuminata dallo studio irresistibile dei fatti, si volga per naturale evoluzione alle nuove dottrine, imponendo ad esse, come già alle dottrine classiche, che un secolo fa costituivano esse pure una grande rivoluzione scientifica, la sanzione del proprio consenso e delle leggi positive nel modo di giudicare il fenomeno morboso della criminalità e quindi di amministrare la cosiddetta "giustizia penale", rimasta finora nelle nebbie sanguinolente dello spirito di vendetta e di odio, o per barbarici pregiudizi popolari o per interessi di classe.*

III.

9. La Sociologia criminale.

9. — In sostanza, adunque, la scuola criminale positiva, non consiste soltanto, come ancora a molti critici fa comodo il mostrare di credere, nello studio antropologico dell'uomo delinquente; ma è invece tutta una radicale innovazione di metodo scientifico nello studio della patologia sociale criminosa e dei suoi più efficaci rimedi sociali e giuridici. Essa è la conversione della scienza dei delitti e delle pene da una dottrina espositiva di sillogismi, per sola forza di logica fantasia, in una scienza di osservazione positiva, che valendosi così dell'antropologia, della psicologia, della statistica criminale, come del diritto penale e delle discipline carcerarie, diviene quella scienza sintetica, che io appunto chiamai "sociologia criminale". Tale che questa, applicando il metodo positivo allo studio

(1) MANCINI, negli *Atti parlamentari*, 7 giugno 1888, pag. 3388 e nel mio volume di *Difese penali*, Torino 1899, pag. 356.

del delitto, del delinquente e dell'ambiente in cui si manifestano, non fa che dare alla classica scienza criminale l'altito vivificatore delle ultime ed irrefragabili scoperte fatte dalla scienza dell'uomo e della società, rinnovata dalle dottrine evoluzioniste.

Chi avrebbe detto che le osservazioni di Laplace sulle nebulose, che i viaggi di scoperta nei paesi selvaggi, che i primi studi di Camper, di White, di Blumenbach sulle misure del cranio e dello scheletro umano, che le ricerche di Darwin sulle variazioni ottenute nell'allevamento del bestiame, che le osservazioni di Haeckel nell'embrilogia, e di tanti altri naturalisti, avrebbero un giorno interessato il diritto penale? Nella odierna divisione del lavoro scientifico riesce difficile prevedere i legami possibili tra diversi e lontanissimi rami di scienza; eppure è da quelle osservazioni astronomiche, è da quei viaggi, che nei selvaggi odierni ci rappresentano lo stato infantile dell'umanità primitiva, è da quelle ricerche zoologiche ed antropologiche, che sorse la prima idea e si ebbero sempre nuove riconferme di quella legge universale di evoluzione, che oramai domina e rinnova tutto il mondo scientifico, non escluse le scienze morali e sociali, tra cui appunto il diritto penale. Ed è di quelle scoperte, che più toccano l'uomo da vicino che, il criminista odierno, il quale non ami rassegnarsi ad un puro esercizio di retorica, smentita quotidianamente alle assise ed ai tribunali, deve occuparsi; per chiedere alle scienze sperimentali la base positiva dei suoi apprezzamenti giuridici e sociali. Valutazione giuridica delle azioni criminose, che propriamente spetta al criminista, ma ch'egli non può più a lungo differire per due principali ragioni. Primo, per evitare che i profani appunto traggano da quei fatti, che smentiscono le vecchie teorie, conclusioni esorbitanti ed erronee (1). Secondo, perchè mentre le altre scienze giuridiche hanno riguardo ai rapporti sociali, fatta astrazione dalle particolarità individuali, che direttamente non ne alterino il valore, la disciplina invece dei delitti e delle pene ha per oggetto immediato e continuo l'uomo, quale realmente vive ed opera nell'ambiente sociale.

Certo, si comprende, che, anche per sola forza d'inerzia, i crimi-

nalisti classici si oppongono a questo nuovo indirizzo scientifico. Avevz, come sono, ad architettare delle teorie astratte per sola logica formale, e coi soli strumenti di carta, penna, inchiostro e volumi dei predecessori, è naturale che essi trovino a disagio nella necessità se non di fare ricerche personali, almeno di apprendere cognizioni positive di antropologia, di psicologia, di statistica. Ma le ragioni storiche del pensiero scientifico moderno, quali abbiamo fin qui delineate, rendono inevitabile ormai questo ulteriore sviluppo di maggiore complicazione nella scienza dei delitti e delle pene, come appunto è determinato dalla legge universale di evoluzione per crescente complessità, così nell'ordine fisico come nell'ordine intellettuale e morale.

Orbene, tutte sommate le più gravi e flagranti divergenze dei nuovi risultati delle scienze positive, che studiano l'uomo come organismo fiso-psichico, che nasce e vive in un dato ambiente fisico e sociale, dalle fondamentali dottrine metafisiche sul delitto, sulla pena e sulla giustizia penale, io credo si possano ridurre alle seguenti.

Tra i cardini essenziali del diritto criminale e penale, come venne inteso finora, sono questi tre postulati:

- 1° che il delinquente sia fornito di idee e di sentimenti come ogni altro uomo;
- 2° che effetto principale delle pene sia quello di impedire l'aumento e lo straripamento dei reati;
- 3° che l'uomo sia dotato di libero arbitrio o libertà morale e per ciò solo sia moralmente colpevole e legalmente responsabile dei suoi delitti.

Basta invece uscire dalla cerchia scolastica delle discipline giuridiche e delle affermazioni aprioristiche, per trovare al contrario queste opposte conclusioni delle scienze sperimentali:

- 1° che l'antropologia criminale mostra coi fatti, come il delinquente non sia un uomo normale, ma, per anomalità organiche e psichiche, ereditarie ed acquisite, costituisca una classe speciale, una varietà del genere umano;
- 2° che la statistica prova, come il sorgere, l'aumentare, il diminuire e lo scomparire dei reati dipende da altre cagioni, che non siano le pene sancite nei codici ed applicate dai magistrati;
- 3° che la psicologia positiva ha dimostrato una pura illusione soggettiva il cosiddetto libero arbitrio.

(1) Così dice appunto il TRUARI, *Sulle critiche alla nuova scuola penale* (Arch. di psich. e scienze penali, II, 3), in risposta ad una obiezione del BUCCELLARI (*Annuario delle scienze giuridiche*, Anno II).

A tutta prima sembrerebbe, che queste nuove conclusioni, basate sui fatti altro non fossero che l'orazione funebre del diritto penale. E ciò potrebbe temersi da chi non pensasse che nessun fenomeno od istituzione sociale è frutto del capriccio o dell'arbitrio umano, ma è invece il portato necessario delle condizioni naturali di esistenza dell'umanità; e che perciò, fino a quando queste condizioni non siano essenzialmente cambiate — ciò che finora non è — anche il fondo di quelle istituzioni deve permanere, per quanto possa variare il modo di giustificarle, di studiarle, di regolarle in corrispondenza ai nuovi dati di fatto (1).

Questo scritto ha lo scopo appunto di dimostrare, che il diritto

(1) Che in un ordinamento sociale totalmente diverso dal presente — quale si prevede dal socialismo — il delitto debba assolutamente scomparire e con esso ogni funzione, non solo penale, ma anche di preservazione sociale, è problema molto diverso, che io trattai nel *Socialismo e criminalità*, Torino 1883 (esaurito).

In questo volume io riconobbi "la verità sostanziale del socialismo" ma combattei le affermazioni e previsioni romantiche del socialismo sentimentale, che allora in Italia predominava. Svoltasi dappoi, anche in Italia, una corrente di socialismo scientifico e positivo (Marx), io ne riconobbi l'accordo fondamentale colle teorie dell'evoluzione biologica (Darwin) e dell'evoluzione universale (Spencer) e lo dimostrai nel volume *Socialismo e scienza positiva* (Roma 1894, sotto stampa la II edizione), col quale non feci che confermare e illustrare la mia antica convinzione sulla "verità sostanziale del socialismo". E vi confermai anche la mia opinione, che in regime socialista il delitto scomparirà nelle sue forme più numerose ed epidemiche, determinate dalla miseria naturale e morale, ma non scomparirà del tutto, restando nelle forme sporadiche di casi patologici acuti.

I cultori del socialismo scientifico si accordarono allora in questa mia opinione, abbandonando le antiche monosilabiche affermazioni sentimentali di una totale scomparsa di ogni forma criminosa.

La scuola criminale positiva, dimostrando la natura patologica del delitto, e trasformando quindi la giustizia penale da empirico castigo di colpe morali indefinibili e da strumento di dominio di classe in funzione di preservazione sociale (come per le malattie infettive, la pazzia, ecc.) è dunque in pieno ed evidente accordo col socialismo scientifico. E ne costituisce anzi, fuori delle dottrine economiche, un saldissimo fondamento.

Ecco perchè questo mio libro di sociologia criminale, dalla I edizione del 1881, alla III del 1892 (prima mia aperta adesione al socialismo) può rimanere intatto, nelle sue linee generali, sino a questa IV edizione; accordandosi perfettamente le sue induzioni coi dati e le conclusioni del socialismo scientifico.

penale, sia come ministero esercitato dalla società a propria difesa, sia come complesso di principii scientifici, regolatori di questo ministero, ha sempre ragione di esistere; additandone però il profondo rinnovamento nei suoi primi principii, nel suo indirizzo e nelle sue pratiche applicazioni. Rinnovamento, che ha la sua espressione sintetica nell'affermazione: doversi d'ora innanzi fare non più del delittuario diritto penale, ma della sociologia criminale positiva, nel senso e colle conseguenze che svolgerò appunto nei capitoli seguenti.

Sarà questione poi di vedere, praticamente, se queste diverse forme di sanzione sociale debbano continuare quali furono escogitate dai classici criminalisti e dai classici penitenziaristi; e di queste riforme nei sistemi penali e nella procedura mi occuperò, come risultato pratico di questo libro, nell'ultimo capitolo. Ma frattanto l'idea elementare della responsabilità sociale o giuridica, costante per ogni atto del cittadino, viene a completarsi in questa altra idea della diversa qualità e del diverso grado delle sanzioni, ond'essa risulta. Ed allora, appunto, ci si presentano due altri fondamentali problemi, colla soluzione dei quali chiuderò questa teorica positiva della responsabilità penale.

A) *Quali saranno le varie forme di sanzione sociale, in cui debba esplicarsi quella responsabilità giuridica del cittadino per gli atti antigiuridici da lui compiuti?* —

B) *Quale sarà il criterio per indicare, nei casi speciali, la forma meglio adatta di sanzione sociale ed il grado di essa?* —

Giacchè, come osserva, giustamente il Mouton, "anche risolta la questione primordiale della responsabilità nel senso della scuola positiva (cioè della negazione di ogni responsabilità o colpeabilità morale), quella del diritto di punire e delle sue applicazioni sociali resta tutt'intera" (1).

67. — A) Cominciando dal primo di questi problemi, è naturale anzitutto l'osservare, che qui si tratta delle forme di sanzione *legale*, giacchè quelle di sanzione *estralegale* (opinione pubblica, conseguenze economiche naturali, sanzione religiosa, sanzione interna della coscienza) per quanto siano efficacissimi, perchè spontanei, ausiliari della conservazione sociale, e tendano sempre più, alcune di esse, ad aumentare la loro intensità ed estensione, tuttavia non entrano propriamente nella scienza giuridica, che è il nostro obbiettivo, sebbene esse debbano poi entrare nei calcoli di quella sociologia pratica a cui chiede una guida il sapiente legislatore. È questa sociologia pratica criminale, che dovrebbe, coi tedeschi, chiamarsi "politica criminale" (Kriminalpolitik) e della quale mi occuperò nella conclusione di questo libro; giacchè malamente alcuni critici nostri hanno pensato che la sociologia criminale, quale

(1) MOUTON, *Le devoir de punir*, Paris 1887, pag. 12.

noi l'intendiamo (cioè lo studio del delitto come fenomeno naturale e sociale anzichè fenomeno puramente ed astrattamente giuridico, e quindi il diritto criminale e penale rinnovato dal metodo positivo) altro non sia o non debba essere che l'arte pratica della politica criminale, ben separata dalla scienza dei delitti e delle pene.

È invece, prima di ogni pratico adattamento amministrativo, nell'indicazione sistematica di quelle varie forme di reazione sociale contro le azioni individuali antigiuridiche, che sta il compito della sociologia criminale ossia della scienza relativa alle leggi della sicurezza sociale. Ed è in questa ricerca, che deve rispondere a tutta la varietà dei fatti quotidiani, che rifugge la eccellenza del metodo positivo propugnato dalla nuova scuola; pel quale, invece di sillogizzare sui reati, in sé, come enti giuridici astratti, si osservano i fatti vivi e parlanti, come fenomeni naturali, compiuti da individui, che presentano speciali e diversi caratteri fisiologici, e in un dato ambiente fisico-sociale.

Orbene, a questo proposito, già fino dai suoi primordii, la scuola criminale positiva può vantarsi di due grandi benemerenze, che sono due veri progressi verso la mèta ultima di un migliore e più sicuro svolgimento della vita sociale.

Fino ad ora, infatti, la scuola classica, per effetto di quel ragionamento — secondo cui il delitto essendo un effetto della volontà abusante della propria libertà, si doveva esclusivamente impedire o rintuzzare con una sanzione penale che si dirigesse alla stessa volontà, e d'altra parte riaffermase il diritto violato e ristabilisse la tranquillità menomata — fino ad ora la scuola classica aveva ristretta la funzione della difesa sociale al solo ed esclusivo ministero penale o repressivo.

E, per effetto, anche della storica reazione contro l'arbitrio medievale, i criminalisti classici più puri, e molti anche degli intermedii, insistono fortemente sulla esclusione di ogni altro mezzo di difesa sociale dai delitti, che non siano le vere e proprie pene; ed ammettono quindi che da una parte i mezzi *preventivi*, e dall'altra i mezzi repressivi contro i delinquenti *pazzi* possano essere tutt'al più aiuti secondari e neanche di vera indole giuridica, appunto perchè, si dice, gli uni troppo ostili ai sacri diritti della persona e troppo favorevoli agli abusi esorbitanti del potere sociale, e gli altri troppo indipendenti dal criterio della colpa morale, senza di cui non è possibile la pena.

E tutti poi i criminalisti classici accennano appena, quando pure vi accennano, ai mezzi *civili* o riparatori, come strumenti di difesa sociale contro azioni antigiuridiche di carattere criminoso, perchè essi ammettono una sostanziale differenza fra diritto civile e penale, riconoscendo tutt'al più che il risarcimento civile dei danni sia una conseguenza accessoria, d'interesse privato (ed in pratica quasi affatto trascurata) del delitto, come di un qualunque rapporto contrattuale, dopo la prima e principalissima conseguenza di esso, e solo di interesse pubblico, che è la pena; come si rileva, ad esempio, dalle stesse espressioni dell'articolo 1 del nostro Codice di procedura penale (1).

Orbene qui appunto sta la prima benemerita della scuola positiva, la quale insiste invece sulla necessità pratica, suffragata dalla razionalità teorica, di riunire in un sistema solo tutti i differenti mezzi di preservazione, di cui la società può disporre contro le azioni antigiuridiche: e quindi, anzichè separare quasi irrevocabilmente i mezzi civili dai mezzi penali, i mezzi preventivi dai repressivi, i mezzi difensivi da quelli punitivi, li coordina e li organizza al comune intento della difesa sociale contro il delitto.

Quanto, infatti, all'affermazione della scuola classica, che tra l'arte del buon governo o di prevenzione e la scienza del ministero penale interceda un abisso, io risposi, invece, ed approvarono gli altri positivisti, che prevenzione e repressione altro non sono, che

(1) Fra i classici però, Il Bismarck, *Die Normen und ihre Verwirklichung*, Leipzig 1872, I, 166 e II ediz. 1889, sostiene pure che fra risarcimento e pena non esiste differenza sostanziale; giacchè egli, sebbene con intendimenti e metodo diversi dalla scuola positiva, sostiene pure che non vi è differenza sostanziale tra lesione di diritto (civile) e violazione di diritto (penale). V. anche BRUNDA, *Grundriss zu Vorlesungen über das deutsche gemeine Strafrecht*, 1879.

E dopo le insistenze della scuola positiva italiana sulla funzione sociale del risarcimento dei danni, questo argomento è stato molto studiato — in senso positivista — dalla *Unione Internazionale di diritto penale* e persino messo fra i temi dei Congressi penitenziari di Parigi (1895) e Bruxelles (1900).

Ed ora in Francia si diffonde (dal JOSEPHAT) una teoria "oggettiva", della responsabilità civile, che, basandosi sullo stesso concetto della indipendenza dalla colpa, che io ho portato nella teoria della responsabilità penale, conferma la ragione comune della responsabilità civile e penale.

V. SARINNES, *Essai sur une théorie objective de la responsabilité*, Paris 1897; POUTIERSE, *Della responsabilità (civile)*, nella *Riv. di giurispr.*, agosto 1899; AGOSTINI, *Colpa, risarcimento e pena*, nella *Scuola positiva*, agosto 1899.

due momenti di una sola ed identica funzione, compiuta da un medesimo organo sociale, in vista di un identico scopo. Unico scopo: la conservazione sociale — unico problema: la ricerca dei modi più efficaci e più utili (per la società come per l'individuo) ad ottenerla.

Certo, i criteri sono diversi per l'una e per l'altra; ma la distinzione, non importa separazione. Sarà questione di decidere quale di questi due momenti di una stessa funzione sociale abbia maggiore importanza; questione, che noi già risolveremo nei capitoli precedenti colla scorta della psicologia e della statistica criminale; ma si dovrà ammettere, che tanto per la prevenzione quanto per la repressione dei reati, il sociologo criminalista dovrà pur sempre ricercarne, nello studio degli stessi fenomeni, le norme fondamentali (1).

Anzi, questo modo di considerare la prevenzione e la repressione è l'unico, che impedisca le esagerazioni nell'un senso o nell'altro.

(1) V. МИТЕНКАМЕР, *Relazione del codice penale con quello di polizia*, negli *Scritti germanici del Mori*, vol. IV; ZUPPERTA, *Dottrina della punizione e della prevenzione*, Portici 1887; MONTI, *Sistema della giustizia preventiva*, e SERRA, *Polizia di sicurezza*, nel *Manuale di economia politica* di SCHÖNBERG, trad. ital. *Bibliot. dell'Economista*, Serie III, vol. XV, disp. 4 e 5; NURRI, *La giustizia preventiva e le contravvenzioni di polizia*, nei *Rendic. dell'Istit. Lombardo*, giugno 1885; MARENCHI, *Teoria generale delle contravvenzioni*, nel *Trattato di diritto penale* di COGNOLIO, Milano 1889, fasc. 13; POCORA, *Prolegomeni allo studio del diritto repressivo*, Torino, 1888, cap. 7-8; LONGANI, *Teoria generale delle contravvenzioni*, nell'*Enciccl. giurid. ital.*, 1898 e *Dal concetto giuridico di contravvenzione in contrapposto a quello di delitto*, nella *Scuola positiva*, luglio 1898; RANALIERI, *Della polizia di sicurezza*, nell'*Archiv. giuridico*, 1898, fasc. 3.

Perciò la scuola positiva non ammette quella separazione sostanziale fra *delitti* e *contravvenzioni* che tutti i classici ammettono, meno rare eccezioni (tra gli altri il FROSTER GERARD, *Enciclopedia giuridica*, II ediz., Napoli 1885). Sono tutte azioni anti-sociali contro cui è o si ritiene necessaria una sanzione penale e non vi è tra delitto e contravvenzione che differenza di grado. Né vale il dire che nel delitto c'è la violazione dolosa di un diritto e nella contravvenzione c'è il solo pericolo, avendosi piuttosto la violazione colposa di un diritto posto a tutela degli interessi e diritti; giacchè come vi sono dei delitti senza dolo o senza danno (reati colposi, tentati, formali) così vi sono delle contravvenzioni dolose e con danno anche gravissimo.

Tanto è vero che anche il Codice penale italiano mette fra le contravvenzioni molte azioni che sono veri e proprii delitti e il Codice penale austriaco ammette che molte azioni possano essere, secondo le circostanze, delitti op-

Data quella separazione assoluta, o (come dissi al n. 40) si bada troppo al ministero repressivo ed allora si giunge, come infatti si è giunti, a vedere soltanto nelle pene i mezzi della difesa giuridica o sociale, cadendo nella facile illusione che, per impedire o diminuire i reati, basti formulare un Codice penale o aggiungere delle leggi penali eccezionali; o si bada troppo alla prevenzione, ed allora si giunge all'eccesso opposto o di violare realmente, oltre il limite della necessità, il patrimonio, sacro anche per noi, dei diritti individuali, oppure di ritenere assolutamente inutile ed assurda ogni difesa repressiva, come pure accade per prima impressione a chi osserva superficialmente i nuovi dati della sociologia criminale, per es. Owen, Girardin, Wyruboff, Minzloff ecc. Noi, invece, partendo dallo studio positivo del fenomeno criminoso, diciamo che ad attuare la difesa sociale necessita tanto la prevenzione quanto la repressione, come per la difesa dalle malattie comuni occorre tanto la profilassi igienica quanto la terapeutica clinica; e soltanto dai risultati appunto dell'antropologia e della statistica criminale stabiliamo come fra i due ordini di mezzi difensivi la prevenzione sociale del delitto abbia e debba avere la maggiore importanza ed utilità, per l'individuo stesso e per la società.

Quanto, poi, all'affermata separazione, anche più recisa, fra mezzi civili o riparatori e mezzi repressivi, fra diritto civile e diritto penale, io rispondo ancora che essa pure non è positiva. Per questa ragione, che, fra diritto civile e diritto penale non vi è differenza sostanziale: essi, infatti, non erano separati né distinti nelle primitive fasi dell'evoluzione umana, e vi è perciò un periodo in cui le pene hanno carattere quasi esclusivamente riparatorio o civile. È soltanto col progresso del tempo — che portò uno sviluppo ed una complicazione continua nei fenomeni sociali — che quelle due branche si distinsero, come dopo se ne distinsero il diritto commerciale, amministrativo, costituzionale, internazionale, industriale ecc.;

pure contravvenzioni. E sono poi quotidiane le difficoltà nella giurisprudenza pratica per ottenere una separazione precisa fra delitti e contravvenzioni, che non è sempre possibile, perchè non esiste in realtà.

Vedasi Ferrat, *La cosiddetta volontarietà nelle contravvenzioni*, nel vol. di *Difese penali e studi di giurisprudenza*, Torino 1900, pag. 402, e STORPARO, *Dal fenomeno soggettivo nelle contravvenzioni*, Venezia 1885.

V. pure BENEKINI, *La subiettività del reato*, Napoli 1899 (estratto), che parifica i delitti colpiti alle contravvenzioni.

ma pur sempre rimanendo due rami di uno stesso tronco, due aspetti di uno stesso ordine di fatti: i fatti giuridici, nel lato normale o civile e nel lato anormale o criminoso. Essi, certamente, si distinguono spiccatamente, ora, nel momento del loro maggiore sviluppo, come un mammifero si distingue da un pesce; ma, nei primordii della loro evoluzione sociale e scientifica, diritto civile e diritto penale sono fondamentalmente identici, come sono identiche, nei loro primordii biologici, quelle che ora sono divenute specie diverse di animali. Per cui fanno opera inutile quei giuristi che si affaticano, per esempio, a cercare un limite reciso, immaginario, assoluto tra la frode civile e la frode criminale, che non esiste in sé, come lo mostra, per esempio, il fatto che molte azioni una volta punite nel Codice penale, ora stanno solo nel Codice civile, e molte che ora sono reati d'azione pubblica diverranno col tempo, come nota il Puglia (1), semplici collisioni civili, massime quando scemerà lo spirito etico-espiautorio, che ora informa il diritto penale. Poiché, infatti, si comprende come per i criminalisti che fondano la responsabilità penale sulla "colpabilità morale", questa sia una profonda ragione di differenza dalla responsabilità civile; ma si comprende, anche, come tolta la differenza sostanziale per l'una e per l'altra responsabilità, indipendenti ambedue da ogni criterio di "colpabilità morale", debba riuscire evidente la necessità logica di non separare, pur distinguendo, mezzi civili da mezzi penali di difesa sociale.

E questa separazione assoluta fra diritto civile e penale non solo affaticò i giuristi in imprese teoriche inconcludenti, ma portò dannose conseguenze pratiche, quando tutti, ponendo un abisso fra le sanzioni civili e quelle penali, tolsero alla società una sorgente feconda di mezzi, efficaci ad impedire nell'autore stesso la ripetizione di atti antigiriudici o criminosi e nei terzi l'imitazione del cattivo esempio. Talchè, secondo la osservazione del Boyio (2), accennata già dal Filangieri (che ho pure ricordata qui, a pag. 302) noi vediamo appunto che nelle società in cui le sanzioni civili sono più

(1) PUGLIA, *La psico-fisiologia e l'avvenire della scienza criminale*, nell'*Arch. di psichiatria*, II, I, 1881.

(2) BOYIO, *Saggio critico del diritto penale*, Napoli 1877, parte II, § 4 e per la evoluzione inversa tra giustizia civile e giustizia penale, veggasi pure DUCHEMIN, *De la division des travail pénal*, Paris 1893, pag. 142 e segg.

pronte e facili e giuste, si ha minor bisogno di ricorrere alle sanzioni penali; esempio storico famoso, la insuperata eccellenza del mondo Romano nel diritto civile insieme al minore sviluppo del loro diritto penale. E viceversa, come provarono già statisticamente tra gli altri il De Candolle (1) e lo Zincone (2), quando la giustizia civile è lenta, difficile, costosa, crescono i delitti di violenza privata (3).

Per le quali ragioni, come dissi, la scuola positiva propugna la necessità, teorica e pratica, di organizzare in un solo sistema di strumenti atti alla funzione sociale dell'ordine, i mezzi preventivi e repressivi, civili e penali, di cui la società può giustamente disporre.

Ma una seconda benemerenzza aggiunge a questa la scuola positiva, ed è che essa propone e fa sua, perchè la organizza e la vivifica nel proprio sistema, la proposta di altri mezzi di difesa sociale, che, ripugnando ai principii teorici della scuola classica, furono e sono da essa combattuti come illegittimi. O furono soltanto, alcuni di essi, accettati, come mezzi accessori, con evidente transazione dall'assolutismo di quella scuola, quando erano imposti oramai dalla opinione pubblica, che ne intuì finalmente la grande utilità pratica, e ne vide la buona riuscita presso nazioni, che non avendo a combattere un dottrinarismo criminale molto accreditato e guidate poi dal loro senso pratico, li avevano già attuati. Accenno, cioè, ai manicomii criminali già proposti dai medici legali e dai psichiatri, che furono i precursori indiretti della nuova scuola criminale, ed agli altri provvedimenti di sicurezza sociale, che vengono nel sistema positivo della sociologia criminale, a formare una quarta categoria di strumenti difensivi.

Ed è appunto così che la nuova scuola, per rispondere al problema — quali saranno le varie forme di sanzione sociale, in cui debba esplicarsi la responsabilità giuridica del cittadino — addita

(1) De Candolle, *Sur la statistique des délits*, nella *Biblioth. Univers. de Genève*, 1830.

(2) Zincone, *Dell'aumento dei reati*, Caserta 1872.

(3) Per questo, ad esempio, fu riformata sbagliata quella dell'abolizione di molte preture, in Italia, dove esse, nei villaggi lontani e isolati, rappresentano l'unico strumento di giustizia civile e l'unico mezzo di dirimere litigi e vendette. Sarebbe stato molto più saggio ottenere la stessa economia abolendo le Cassazioni civili e parecchie Corti di appello.

quattro forme diverse di reazione sociale contro le azioni anti-giuridiche, che corrispondono a quattro ordini di provvedimenti difensivi.

Il ragionamento astratto, lontanandosi sempre più dal mondo reale, finisce non solo per smarrire il senso della realtà, ma anche per creare delle difficoltà illusorie dove esse invece non esistono; ed è allora che s'impone la necessità di correggere e temperare gli astratti ragionamenti a quella fonte perenne di vita intellettuale, che è l'osservazione chiara e diretta dei fatti quotidiani. E questo vale per il pensatore isolato, come per l'umanità o per le varie generazioni di pensatori, nelle quali il fenomeno assume proporzioni più vaste, ma ripete gli stessi lineamenti. Così è avvenuto che dopo il lungo fantasticare della filosofia metafisica, onde si ebbe sì grande sperpero di meravigliose forze mentali, si è imposta nel nostro secolo la necessità della filosofia positiva, sperimentale, di osservazione, per ritornare alla fonte pura e perenne della realtà delle cose, a cui, per esempio, il pensiero greco, aveva chiesto le sue più geniali intuizioni. Così nella filosofia generale, come nelle singole scienze naturali e sociali.

Così è accaduto, pure, del diritto criminale; che, dal Beccaria in poi seguendo lo slancio meraviglioso dato dal filantropo lombardo, si è innalzato a voli filosofici, certamente ammirandi, ma oramai troppo discosti dalla terrestre realtà; ed innalzandosi sempre più nella linea più marcata, e perciò più facile e più naturale a seguirsi, ma che non era la sola — la linea della punizione dei delitti — ha perduto di vista le altre forme di preservazione sociale contro le azioni anti-giuridiche: e nello stesso campo ristretto della pena si è poi creato delle barriere e delle difficoltà, altrettanto ideali quanto poco positive.

Il criminalista positivo, allora, non ha che un facile segreto per ricondurre la sua scienza ad essere norma vera della vita: il segreto di lasciare le altezze nebulose della filosofia aprioristica, per ritemperarsi alla osservazione limpida dei fatti quotidiani. Ed il criminalista positivo, allora, per sciogliere questo, che parrebbe così arduo problema, delle varie forme di reazione sociale difensiva, non ha che a farsi questa umile domanda: — Un uomo prudente, che, negli attriti continui della vita, voglia preservarsi colle forze proprie dagli urti nocivi alle condizioni di sua esistenza, quali precauzioni e quali difese dovrebbe prendere? —